



## ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA



### AL SERVIZIO DEL CONTRIBUENTE

DI MATTEO COTRONEO - CAPO UFFICIO SERVIZI AL CONTRIBUENTE

EDITORIALE

**G**li indirizzi operativi agli uffici per la gestione delle attività dell'Area dei servizi ai contribuenti sono stati emanati, per la prima volta, con la circolare n. 10 del 15 febbraio 2008. Tale direttiva, emessa per attuare le linee generali e gli obiettivi di politica fiscale contenuti nell'Atto di indirizzo per gli anni 2008-2010, rappresenta, pertanto, un più rilevante e qualificante vincolo per attuare la missione istituzionale dell'Agenzia, impegnata sia nell'erogazione di servizi, coerente con le attese del contribuente, sia nel conseguimento dell'obiettivo di garantire al Bilancio dello Stato le previsioni di gettito attraverso la qualità dei controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale. A fronte di tale impegno, la necessità di potenziare e qualificare le attività di servizio nel rispetto degli *standard* previsti dalla Carta dei Servizi. Attività che possono essere ricondotte a due filoni essenziali: assistenza ed informazione al contribuente e gestione delle dichiarazioni e degli atti ed i rimborsi. Per quanto attiene alla prima, che ha lo scopo di favorire l'adesione spontanea agli obblighi fiscali anche attraverso la semplificazione del rapporto con il cittadino, l'Agenzia opera su diversi fronti; in primo luogo gli Uffici locali con l'informazione per tutti i tributi e l'assistenza, in particola-

re, per la compilazione e trasmissione della dichiarazione dei redditi; le Direzioni regionali con la soluzione delle istanze d'interpello e l'assistenza, in materia di consulenza tributaria, agli Ordini professionali ed alle Associazioni di categoria; quindi, i Centri di assistenza multicanale, con risposta diretta, prenotazione di richiamata telefonica, effettuabile telefonicamente o via *Internet*, e servizio di *webmail* e *sms*. La citata semplificazione del rapporto con il contribuente fa ricorso anche all'evoluzione delle tecnologie informatiche e di telecomunicazione. Molti servizi sono accessibili on-line; saranno sviluppate le tecnologie VoIP, per l'integrazione telefono/Internet; i Centri di assistenza multicanale saranno convogliati in un unico *contact center virtuale*, che attraverso una gestione unitaria in rete dei servizi di sportello consentirà una maggiore efficienza nell'erogazione dei servizi stessi; sarà implementato *Unico web* precompilato con le informazioni già a disposizione dell'Agenzia; saranno utilizzati, nella divulgazione delle informazioni, i canali della telefonia mobile e della televisione digitale terrestre. Attualmente sono in fase di sperimentazione altre iniziative; in particolare, presso gli uffici sede di capoluogo di provincia saranno operativi sportelli di Equitalia, che consentiranno al contribuente la verifica

della situazione debitoria con il fisco; auspicabile, in tal senso anche la possibilità di effettuare versamenti con sistemi elettronici di pagamento. Sistema quest'ultimo che in un futuro non molto lontano potrebbe essere adottato per quei contribuenti che ricorrono all'ausilio dell'ufficio per la compilazione e la trasmissione della dichiarazione dei redditi. In fase di sperimentazione, per la nascita della nuova impresa, è operante la Comunicazione unica, presentata all'ufficio del registro delle imprese; il dialogo tra il predetto ufficio, l'Agenzia delle Entrate, l'INPS e l'INAIL, al fine del rilascio della partita IVA e dell'iscrizione nelle gestioni previdenziali avviene telematicamente. Per quanto riguarda il secondo filone l'attività degli uffici è più eterogenea:

- effettuano, successivamente alla liquidazione automatizzata delle dichiarazioni dei redditi, controlli di qualità preliminari all'iscrizione a ruolo degli importi dovuti o

**Sussurri & Grida**

Gli amici si dicono sinceri,  
ma in realtà sinceri sono i  
nemici.

## SOMMARIO

<b>Editoriale</b> di <i>Matteo Cotroneo</i> Al servizio del contribuente	pag. 1
<b>Cooperative e no profit</b> di <i>Gianluca Mattioli</i> Le azioni di partecipazione cooperativa	pag. 2
<b>D'Attualità</b> di <i>Enzo Barilà</i> I redditi dei contribuenti tra pubblicità e segretezza: con la nuova normativa, una soluzione equilibrata si accompagna ad una sanatoria opinabile	pag. 4
<b>Le Società</b> di <i>Andrea Vicari</i> Le società nella Repubblica di San Marino (parte 1): una introduzione ed un quadro dei tipi sociali	pag. 5
<b>Dalla Direzione Regionale</b> di <i>Caterina Longo</i> L'iva sulle prestazioni didattiche L'istanza per il "riconoscimento" utile ai fini fiscali prevista dalla circolare n. 22/E del 18 marzo 2008	pag. 6
<b>Le Procedure</b> di <i>Emilio Capuzzi</i> La transazione fiscale tra concordato preventivo e accordi di ristrutturazione dei debiti	pag. 8
<b>Le ultime dall'Ordine</b> di <i>Tommaso Di Nardo e Gianluca Scardocci</i> Il Dottore Commercialista e la pubblicità	pag. 12
<b>L'Opinione</b> di <i>Francesco Cortesi</i> Essere e non essere	pag. 15

dei crediti d'imposta;

- esaminano preventivamente gli importi dovuti per la registrazione degli atti privati e controllano la liquidazione degli atti presentati telematicamente;

- riscontrano la spettanza dei rimborsi di imposte dirette, IVA ed altri tributi minori.

L'impegno assunto con la circolare è rilevante: eliminazione dell'arretrato su tutti i fronti e garanzia della lavorazione ordinaria. Ma le aree servizi degli uffici sono in grado di rispettare tale impegno? Qualche considerazione, al riguardo, va fatta. Tutte le iniziative intraprese per indirizzare l'utente verso l'utilizzo dei servizi telematici, finalizzate a ridurre l'affluenza dei contribuenti presso l'ufficio, avranno un ritorno in tempi medio lunghi. Il "potenziamento" delle attività di servizio, in termini di disponibilità di risorse

umane, è da anni carente. Sulla stessa linea, lo "sviluppo di specifiche competenze professionali"; la formazione è limitata alle novità dei modelli di dichiarazione dei redditi e, da quest'anno, ai controlli automatizzati delle dichiarazioni. Le Aree servizi risentono, a distanza di molti anni dall'attivazione degli uffici "unici", della presenza di personale, con una certa anzianità di servizio, proveniente dalle strutture soppresse (Uffici IIDD, IVA e Registro) e dotato di professionalità settoriali, che con difficoltà si è adeguato alla nuova realtà. Il personale assunto dopo l'istituzione degli uffici "unici" usufruisce di una formazione di base diversa, articolata sulla conoscenza di tutte le imposte e del tirocinio su tutte le attività dell'ufficio. Cosa che non si è potuta fare per il personale già in servizio, essendo prevalente, al momento, l'esigenza di assistenza adeguata alle richieste dell'utenza. Da alcuni anni si effettuano concorsi per potenziare l'attività di contrasto all'evasione; il personale assunto ha, pertanto, delle aspettative diverse da quelle dell'impiego nell'area servizi; il ricambio generazionale che avviene nell'Area controllo è di gran lunga inferiore in quella dei servizi. I proclami che si fanno con riferimento all'indispensabilità di un apporto professionale di rilievo nei rapporti con il contribuente, non sono sempre seguiti da azioni volte ad un miglioramento quantitativo e qualitativo dell'Area servizi. In effetti la qualificazione professionale attualmente esistente in tale area è elevata, ma troppo specifica; cosa che, d'altra parte, presenta i suoi aspetti negativi con riferimento alla motivazione del personale che si vede costretto a fare sempre lo stesso lavoro; inoltre, il continuo rapporto con il pubblico a lungo andare diventa logorante. Alla luce di tali considerazioni, i segnali provenienti dagli uffici sono quelli di enorme preoccupazione per il rispetto degli impegni enucleati nella circolare; ma i risultati del primo semestre sono confortanti. A differenza di quella dell'Area Controllo, ben determinabile in relazione agli obiettivi di contrasto all'evasione prefissati, la programmazione dell'attività

dell'Area Servizi è difficoltosa, in quanto dipende per il *front office* da fattori esterni, quali l'affluenza di pubblico, non quantificabili aprioristicamente, e per il *back office* da procedure inadatte alla quantificazione del lavoro da svolgere (la circolare conferma questa tesi laddove rinvia al successivo inoltro degli elenchi...). In queste condizioni il raggiungimento degli obiettivi, non definiti inizialmente, ma aggiornati in corso d'anno, diventa problematico. Pertanto, occorre fare spesso affidamento al senso del dovere, di responsabilità e di sacrificio del personale. L'eliminazione dell'arretrato dovrebbe essere recepita, per il 2009 e per gli anni seguenti, come una opportunità irrinunciabile per sviluppare le professionalità nell'ambito dell'Area Servizi. Al riguardo, una polifunzionalità a tutto raggio sulle tematiche dell'Area è impensabile. Sarebbe, pertanto, meglio considerare due macro gruppi: la gestione delle dichiarazioni e la gestione degli atti. All'interno del primo, rientrerebbero il settore delle Imposte Dirette e dell'Iva con tutte le operazioni connesse (assistenza ed informazione, compilazione e/o trasmissione delle dichiarazioni, controlli di qualità della liquidazione automatizzata, gestione delle comunicazioni di irregolarità, controlli da art. 36-ter del DPR n. 600/1973 - in considerazione che le dichiarazioni compilate dall'Ufficio sono anche certificate -, riscossione per la fase della liquidazione, rimborsi relativi alle due tipologie impositive, operazioni sul codice fiscale e sulla partita IVA). Il secondo gruppo, relativo alla gestione degli atti, comprenderebbe l'assistenza e l'informazione, la liquidazione degli atti con i conseguenti adempimenti ed i relativi rimborsi. Lo sviluppo delle professionalità in tal senso, attuabile con appositi corsi di formazione e periodi di affiancamento in ufficio, consentirebbe una maggiore flessibilità, all'interno dei gruppi, con funzionari interscambiabili sia per le operazioni di *front* che di *back office*. In prospettiva si incrementerebbe l'efficienza nell'erogazione dei servizi a livello informativo, comunicativo e qualitativo.

# LE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

DI GIANLUCA MATTIOLI - DOTTORE COMMERCIALISTA

COOPERATIVE E NO PROFIT

Come è noto, in seguito alla riforma di cui al D.Lgs. n. 6/2003, le società cooperative dispongono di un'articolata serie di strumenti per la raccolta di risorse finanziarie; oltre all'ordinaria quota o azione sociale di cui all'art. 2525, c.c., le cooperative - sia quelle a mutualità prevalente sia quelle a mutualità non prevalente - possono emettere "strumenti finanziari", con tipologia e struttura analoga a quella prevista per le società per azioni, dotati o meno di diritti di amministrazione, in virtù del disposto di cui al primo comma dell'art. 2526, c.c.

Già anteriormente al 2003, tuttavia, le società cooperative disponevano (e ancora dispongono) della possibilità di emettere strumenti

finanziari quali:

- il prestito sociale
- le azioni del socio sovventore, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n.59
- le azioni di partecipazione cooperativa, di cui all'art. 5 della medesima legge.

E' altresì noto che, storicamente, il perno della raccolta finanziaria delle società cooperative sia rappresentato dal prestito sociale; la recente attenzione del legislatore fiscale, con le novità introdotte dall'art. 82, comma 27, D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2008, ne è un'implicita conferma. Analoga diffusione e attenzione non sembra rinvenirsi, invece, per le azioni di partecipazione cooperativa (APC), strumento

finanziario sostanzialmente a metà strada fra un titolo di debito e un titolo di rischio legato ai risultati aziendali, non molto diverso sotto il profilo sostanziale dalle azioni di risparmio. Seppur patrimonialmente meno tutelati rispetto ai prestatori sociali, e pur non essendo le APC annoverabili fra gli strumenti a reddito fisso, non è infrequente, soprattutto nelle realtà cooperative maggiormente virtuose, che i possessori di APC possano ottenere remunerazioni, in percentuale al nominale sottoscritto, in linea con quelle ottenibili dal prestito sociale, pur nel rispetto dei limiti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2514, c.c., nel caso di cooperative a mutualità prevalente (in particolare, ai sensi della lettera a)

della citata norma, non possono essere distribuiti dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5 punti percentuali e, ai sensi della lettera b), gli strumenti finanziari sottoscritti da soci cooperatori non possono essere remunerati in misura superiore a 2 punti percentuali rispetto al limite massimo previsto per i dividendi).

Le caratteristiche essenziali dello strumento APC sono così riassumibili:

- possono essere emesse al portatore, a condizione che siano interamente liberate;
- ad esse spetta una remunerazione maggiorata del 2% rispetto a quella riconosciuta alle quote o azioni dei soci "ordinari" della cooperativa;
- sono prive del diritto di voto;
- sono privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale;
- la riduzione del capitale sociale in caso di perdite non comporta la riduzione del valore nominale delle APC se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote.

La possibilità per il sottoscrittore di smobilizzare il proprio investimento in APC è regolata dallo statuto sociale e dal regolamento approvato in sede di emissione; normalmente, viene prevista la facoltà per l'organo amministrativo di procedere all'acquisto delle azioni, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2529, c.c., ovvero di procedere al rimborso, se ancora non è scaduto il vincolo di durata, su richiesta del socio sottoscrittore in presenza delle condizioni previste dal regolamento. Dal punto di vista fiscale, la remunerazione (dividendo) delle APC, da considerarsi reddito di capitale ai sensi dell'art. 44, comma 2, lett.a) del DPR n. 917/1986, è soggetta al regime generale dei dividendi e, dunque, nella pressoché totalità di casi (in cui cioè l'APC sia detenuta da soggetti persone fisiche), soggetta a imposta sostitutiva del 12,50%. Risulta a questo punto evidente come, dal punto di vista del percettore, nelle cooperative che non soddisfano i requisiti della definizione di piccole e micro imprese in base ai parametri di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003<sup>1</sup>, a parità di rendimento percentuale nominale lordo, per effetto delle modifiche di cui all'art. 82, comma 27 del citato D.L. 112/2008, il trattamento fiscale del prestito sociale (in cui la ritenuta sugli interessi, a condizione che siano rispettate le condizioni di cui all'art.13 del D.P.R. n.601/73<sup>2</sup>, è stata elevata dal 12,50% al 20%) risulta svantaggiato rispetto alla remunerazione delle APC. Peraltro, la possibilità per tali cooperative di maggiori dimensioni di ricorrere allo strumento APC in luogo del prestito sociale si scontra inevitabilmente con gli stringenti limiti all'emissione posti a tutela della garanzia patrimoniale dei sottoscrittori. Se da un

lato, infatti, vi è che, ai sensi dell'art. 6 della delibera CICR 19 luglio 2005, n.1058, per le società cooperative con più di 50 soci, l'ammontare complessivo della raccolta di prestito sociale può raggiungere il triplo del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato (limite elevato al quintuplo qualora la raccolta sia assistita, per almeno il 30%, da garanzia rilasciata dai soggetti individuati nelle istruzioni applicative della Banca d'Italia), dall'altro l'emissione delle APC è soggetta alle condizioni procedurali e ai vincoli dimensionali previsti dalla già citata legge n. 59/1992, individuabili come segue:

- ai fini dell'emissione, devono essere adottate, nei modi e termini previsti dallo statuto della cooperativa, procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale;
- l'assemblea dei soci deve approvare annualmente lo stato di attuazione dei programmi pluriennali, previo parere (di natura essenzialmente consultiva) dell'assemblea speciale dei possessori di APC istituita in conformità all'art. 6 della legge n. 59/1992;
- le APC devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, in opzione ai soci e ai lavoratori dipendenti della cooperativa, che possono sottoscriverle superando il limite massimo delle quote di € 100.000 che ciascun socio persona fisica può detenere (art. 2525 c.c., che di fatto aggiorna quello previsto dall'art. 3, comma 1, della legge n. 59/1992, già in precedenza adeguato a Euro 50.000 ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera h-bis del D.Lgs. n. 213/1998);
- le APC possono essere emesse per un ammontare non superiore al "valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato" e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Detto che le "procedure di programmazione pluriennale" si identificano normalmente con i budget aziendali e che l'obbligo di certificazione del bilancio normalmente si sovrappone a quello già previsto dall'art. 15 della legge n. 59/1992 (vale a dire la certificazione del bilancio annuale di esercizio prevista nell'ambito degli obblighi di vigilanza per le cooperative di maggiori dimensioni o che raccolgano prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a Euro 1.549.370), è interessante sviluppare alcune considerazioni in ordine al vincolo relativo all'ammontare massimo per il quale le APC possono essere complessivamente emesse. L'indicazione, nell'articolo 5 della legge n. 59/1992, dei due diversi "tetti" (il disegno di legge n. 4050 prevedeva un unico limite nel valore delle riserve indivisibili) cui le cooperative possono rapportare il valore massimo dell'emissione di APC, secondo la dottrina più autorevole,

appare perlomeno singolare (probabilmente frutto di una svista), poiché viene lasciata la possibilità di scegliere tra due poste contabili (le riserve indivisibili e il patrimonio netto) di cui la prima concorre alla formazione della seconda<sup>3</sup>. E' stato rilevato<sup>4</sup> che l'inserimento nella norma del doppio limite di riferimento ha contribuito a generare confusione e notevoli problemi interpretativi che non sono stati risolti, né tantomeno sorretti da un'interpretazione ufficiale dell'autorità competente. Parte della dottrina rileva che le riserve indivisibili costituiscono il principale parametro di riferimento, sostenendo che si possa fare riferimento al valore del patrimonio netto solo allorché non sussistano riserve indivisibili ovvero siano gravate da perdite pregresse<sup>5</sup>. Secondo diversa interpretazione, l'alternatività tra i due limiti indicati dall'art. 5 va intesa nel senso che non è consentito emettere APC per un ammontare superiore al minor valore tra quello delle riserve indivisibili e quello del patrimonio netto<sup>6</sup>. E' possibile, infatti, che il patrimonio netto risulti inferiore al valore contabile delle riserve indivisibili qualora in bilancio siano portate a nuovo perdite di importo superiore al capitale sociale (sommato alle altre poste - diverse dalle riserve indivisibili - che concorrono alla formazione del patrimonio netto). Una terza corrente di pensiero, ritenendo che la legge non disponga una gerarchia tra i due parametri di riferimento, considera questi ultimi sullo stesso piano: i suddetti parametri, dunque, sono su un piano di parità non solo sotto il profilo letterale ma anche sotto quello della ratio della norma; la società, pertanto, può scegliere indifferentemente tra di essi, con la conseguenza che il limite massimo sarà costituito dal parametro più alto<sup>7</sup>. Aderendo a questa ultima tesi, invero, si giungerebbe al paradosso, nel caso di emissioni di APC che si susseguono negli anni, di poter determinare un limite progressivamente crescente e di per sé illimitato; ciò in quanto le precedenti APC già emesse, e ancora in circolazione, costituirebbero esse stesse parte di quel patrimonio netto cui commisurare le emissioni successive. Ora, è indubbio che il legislatore abbia voluto favorire l'emissione delle APC nel quadro di una politica volta a consentire una maggiore capitalizzazione delle società cooperative, ma ciò nel rispetto di limiti oltre i quali può venire meno la causa mutualistica della società e, comunque, nell'ottica della conservazione di un equilibrio patrimoniale che possa costituire garanzia per i sottoscrittori. E' dunque da ritenere che si debba aderire, anche in virtù di un generale principio di sana e prudente gestione, alla tesi che individua il limite stabilito dal citato art. 5 della legge n. 59/1992 nel patrimonio netto, depurato degli eventuali rilievi di certificazione nonché del capitale raccolto con le APC già in circolazione.

<sup>1</sup> Una piccola impresa è definita tale quando possiede un organico inferiore a 50 persone e ha un fatturato, o un totale del bilancio annuale, non superiore a 10 milioni di euro. Una microimpresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato, o il totale di bilancio annuale, non superi 2 milioni di euro.

<sup>2</sup> I prestiti non devono superare, per ciascun socio, la somma di € 30.031,58 (elevato a € 60.063,16 per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro) e gli interessi corrisposti non devono superare la misura massima degli interessi spettanti ai detentori di buoni postali fruttiferi aumentata di 2,5 punti percentuali.

<sup>3</sup> E. SABATELLI, Finanziamento e organizzazione della Cooperativa nella L.59 del 1992, pag. 228, Giuffrè, 1998.

<sup>4</sup> A. BASSI, La riforma delle società cooperative, UTET, 1995, pag. 111 e ss.

<sup>5</sup> E. SABATELLI, op.cit., (che cita, fra gli altri, R. GENCO e L.F. PAOLUCCI), pag. 228.

<sup>6</sup> E. SABATELLI, op.cit. (che cita G. DI CECCO, Brevi note esegetiche in tema di emissione di azioni di partecipazione cooperativa, Riv.dir.impr., 1995, pag. 263 ss.), pag. 231.

<sup>7</sup> G. RAGAZZINI, Nuove norme in materia di società cooperative, Zanichelli, pag. 300 ss.

# I REDDITI DEI CONTRIBUENTI TRA PUBBLICITÀ E SEGRETEZZA: CON LA NUOVA NORMATIVA, UNA SOLUZIONE EQUILIBRATA SI ACCOMPAGNA AD UNA SANATORIA OPINABILE

DI ENZO BARILÀ - AVVOCATO

D'ATTUALITÀ

- 1. I redditi dei contribuenti sono pubblici? Sulla questione, negli ultimi tempi, si è vivamente dibattuto. Molti lettori del *Torresino* ricorderanno, in particolare, che l'anno scorso l'Ordine dei commercialisti di Bologna ha contestato con successo, avanti il Garante per la protezione dei dati personali, un'iniziativa del Settore entrate del Comune di Bologna in tema di pubblicazione dei dati reddituali dei professionisti bolognesi. Il Comune, utilizzando l'accesso al sistema informativo dell'anagrafe tributaria (Siatel), possibile solo per ragioni d'ufficio, aveva consegnato alla stampa questi dati, relativi alle dichiarazioni dei redditi per l'anno 2004, che li aveva pubblicati: da qui il ricorso al Garante, che lo ha accolto rilevando l'improprio utilizzo dei dati fatto dal Comune. Quanto avvenuto, in seguito, a livello nazionale, è noto a tutti: con un'iniziativa senza precedenti, nella primavera scorsa, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate con l'avallo, almeno politico, del Vice-Ministro uscente, ha disposto la pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia degli elenchi con i dati dei redditi dei contribuenti relativi alle dichiarazioni dei redditi presentate per l'anno 2005. Anche qui nel giro di pochi giorni questa diffusione, che ha avuto enorme risonanza ed ha suscitato grandi polemiche, è stata inibita con provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali in data 30 aprile e 6 maggio 2008; mentre la Procura della Repubblica di Roma ha aperto un'indagine sui fatti. Ora, però, sulla questione è intervenuto il legislatore, ( con l'art. 42 del D.L. 25 giugno 2002 n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008 n. 133), dettando una nuova disciplina, che andiamo ad illustrare.

-2. In sintesi, l'art. 69 del D.P.R. n. 600/1973, nel testo originario, disponeva che gli elenchi dei contribuenti *comprensivi dei redditi* dichiarati fossero resi pubblici per periodo limitato (un anno) presso i comuni e gli uffici tributari, dove chiunque poteva consultarli; in seguito, però, con una modifica introdotta dalla L. n. 413/1991, il riferimento all'inserimento dei redditi negli elenchi è scomparso, tranne per alcune categorie (contribuenti sottoposti a controlli o accertamenti di particolare ammontare o che non hanno presentato dichiarazione), ma è rimasta la previsione legislativa di un decreto ministeriale che doveva stabilire di anno in anno " i termini e le modalità" per la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti. Negli anni successivi, gli elenchi dei contribuenti sono stati pubblicati, sempre con grave ritardo, a volte comprendendo i redditi di tutti i contribuenti, ed altre volte senza alcuna indicazione, il tutto secondo le preferenze prima dei Ministri delle Finanze, e poi dei Direttori delle Agenzie delle Entrate, che si sono succeduti al timone dell'Amministrazione Tributaria. Si è giunti, così, al 2008, ed alla nota pubblicazione

via *internet*, alla quale il nuovo Governo, subentrato poco dopo, ha reagito tempestivamente, abolendo la pubblicità degli elenchi dei contribuenti e sostituendola con il principio per il quale una volta formati gli elenchi dei contribuenti, per un anno ne è ammessa la visione e l'estrazione di copia "*nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*". Oggi, al di fuori di questa ipotesi, la comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi dei contribuenti o dei dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro, che può essere aumentata sino al triplo in relazione alle condizioni economiche del contravventore.

-3. La nuova disciplina ci sembra equilibrata, in quanto media tra le possibili soluzioni estreme, rappresentate da una pubblicità indiscriminata, forse troppo sprezzante delle legittime aspettative di riservatezza dei contribuenti onesti, e da una segretezza egualmente assoluta, anch'essa, a nostro avviso, pregiudizievole per gli interessi apprezzabili che, talvolta, possono richiedere la conoscenza dei redditi altrui (si pensi ad es. a chi essendo tenuto al mantenimento di un parente asseritamente bigonoso, abbia motivo di dubitare che questi gli abbia occultato il proprio reddito). In base ai principi che regolano la materia dell'accesso ai documenti amministrativi (v. la legge n. 241/1990 ed il regolamento d'attuazione, emanato con D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184), il Comune, o l'ufficio tributario, che si trovi di fronte ad una richiesta di accesso ai dati inseriti negli elenchi dei contribuenti dovranno, ora, anzitutto verificare che questa sia motivata, con indicazione di un interesse concreto ed apprezzabile, che non potrà mai consistere nella mera curiosità, sia essa del vicino di casa o dei *media*. In secondo luogo, la pubblica amministrazione alla quale l'istanza di accesso viene rivolta dovrà darne notizia al contribuente al quale i dati richiesti si riferiscono, che avrà dieci giorni per presentare, se lo crede, una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso (così dispone l'art. 3 del D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 ). Dunque, l'ufficio pubblico che venga richiesto di far conoscere i dati reddituali dei contribuenti, dovrà svolgere una attenta valutazione del caso: prima, per verificare se esiste un interesse idoneo di chi domanda l'accesso, e poi, specie qualora vi sia opposizione del contribuente, per stabilire se l'interesse del primo possa prevalere rispetto alla riservatezza del secondo. Infine, nei casi controversi, sia l'interessato all'accesso, sia il contribuente, potranno rivolgersi al Tribunale amministrativo regionale competente, che in questa materia giudica in tempi brevi, con un rito accelerato e relativa-

mente poco costoso ( la tassa da pagare è di euro 250,00 con diritto al rimborso in caso di accoglimento del ricorso; inoltre, non è obbligatoria l'assistenza di un avvocato, anche se per l'elevato tecnicismo che caratterizza la giustizia amministrativa, è sempre opportuno rivolgersi ad un legale qualificato).

-4. Accanto alla disciplina che abbiamo brevemente illustrato, in sede di conversione del D.L. n. 112/2008 ha trovato posto una sorta di sanatoria, con la quale sembra che lo Stato abbia voluto esentare se stesso, oltreché i diretti responsabili, da ogni ipotesi di responsabilità civile e penale per i danni cagionati dalla pubblicazione via *internet* della primavera scorsa. Infatti, all'articolo 42, comma 1, del D.L. n. 112/2008 si è aggiunto un comma 1 bis, per il quale "relativamente agli elenchi, anche già pubblicati, concernenti i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, e comunque *fino alla data di entrata in vigore del presente decreto*, la consultazione ...può essere effettuata anche mediante l'utilizzo delle reti di comunicazione elettronica. ...». La forma della disposizione è, a dir poco, involuta, ma la finalità appare chiara: si parla solo del passato, e si dice esplicitamente che la pregressa consultazione via *internet* è (o meglio, è stata) lecita, ma si vuol dire, implicitamente, che chi ha disposto tale consultazione non ha sbagliato, o almeno che non ha arrecato alcun danno. Se questa è la finalità che ha mosso il legislatore, dal punto di vista giuridico l'intervento è opinabile, in quanto sulla liceità o meno di quanto avvenuto dovrebbe giudicare la magistratura, considerando, tra l'altro, che l'art. 28 della Costituzione si oppone a leggi ordinarie che esentino da responsabilità per danni lo Stato, o i suoi funzionari. Anche con riferimento alle regole europee, questa sanatoria potrebbe essere qualificata come una illecita interferenza sul potere giurisdizionale, attuata al di fuori di imperiosi motivi di interesse generale, e pertanto suscettibile di essere considerata in termini di violazione dell'art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo (sul diritto al giusto processo); ovvero come una violazione del principio, proprio anche del diritto comunitario, della certezza del diritto con riferimento ad una materia (quella della protezione dei dati personali) regolata anche dalla direttive europee. Vi sono, quindi, molteplici argomenti che potrebbero condurre alla declaratoria di incostituzionalità, e forse anche alla diretta disapplicazione, di questa sanatoria. Indipendentemente dalle legittime opinioni di ciascuno sulla opportunità o meno della pubblicità dei redditi dei contribuenti, questa possibilità dovrebbe essere vista con favore da tutti quelli che credono che, di fronte alle legge, non dovrebbe mai esserci qualcuno più eguale degli altri.

# LE SOCIETÀ NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO (PARTE 1): UNA INTRODUZIONE ED UN QUADRO DEI TIPI SOCIALI

DI ANDREA VICARI - AVVOCATO E NOTAIO NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

LE SOCIETÀ

## 1. Introduzione

“Così vicino, così lontano”. In questo modo, parafrasando il titolo di un film di Wenders vincitore di un premio a Cannes nel 1993, si potrebbe descrivere il rapporto tra la piazza professionale bolognese e il sistema giuridico, fiscale e finanziario della Repubblica di San Marino. In altre parole, nonostante la vicinanza geografica, le peculiarità dell'ordinamento sammarinese sono note a pochi e pochi conoscono la situazione di modernità che lo caratterizza a seguito delle numerosissime riforme entrate in vigore nel nuovo millennio. Questo articolo, come altri che seguiranno, vuole offrire alcuni spunti per partire alla loro scoperta.

## 2. La progressiva riforma del diritto societario sammarinese: le liberalizzazioni del biennio 2004-2006

La costituzione di una società nella Repubblica di San Marino era, prima delle recenti riforme, sempre stata un procedimento complesso, lungo ed articolato. Infatti, sin dal 1942 e poi nella più recente legge sulle società del 1990, la costituzione di una società nel territorio doveva essere preventivamente autorizzata dal Congresso di Stato – il governo sammarinese – dopo aver valutato la compatibilità dell'iniziativa economica in questione con gli interessi della Repubblica. Questo procedimento valutativo si concludeva con un nulla-osta che rappresentava una concessione governativa alla costituzione della società. Già alla fine degli anni 90', il sistema concessorio alla base della legge sulle società aveva mostrato i propri limiti: data la sua lentezza e macchinosità risultava inadeguato nella competizione con le maggior piazze finanziarie internazionali. Con la L. n. 164/2004 si è compiuto un primo passo verso il suo superamento. Si è eliminato il nulla osta del Congresso per la costituzione delle società, all'infuori di alcuni specifici settori e si è al contempo previsto un sistema di controllo interno più incisivo rispetto al passato. La costituzione di una società, quindi, poteva avvenire semplicemente recandosi dal notaio, così come avviene in Italia. Il cammino doveva però essere compiuto con la predisposizione di un testo consolidato, che conservasse gli istituti caratteristici della tradizione societaria sammarinese, innovandoli ove necessario per adeguarli alle moderne esigenze economiche. Questo passo è stato compiuto con la formulazione di un nuovo testo chiave del diritto societario sammarinese, la L. 23 febbraio 2006, n.

67 (qui di seguito “Legge”) che contiene la riforma di questo settore del diritto.

## 3. I tipi societari nella Repubblica di San Marino

Il primo passo da compiere nel percorso di approfondimento del nuovo diritto societario sammarinese è quello relativo all'individuazione dei tipi societari e alla definizione delle loro caratteristiche fondamentali. Sui tipi societari e le loro caratteristiche fondamentali, la riforma non ha inciso profondamente, avendo i redattori ricevuto dal governo della Repubblica l'incarico di rispettare la tradizione su tali questioni. Questa tradizione si fondava sull'esistenza di una dicotomia fondamentale tra società di persone e società di capitali, già chiaramente presente nella L. 13 giugno 1990, n. 68 che conteneva il diritto societario ante-riforma. Quindi tra le società di persone, la Legge annovera espressamente le società in nome collettivo, tra le società di capitali, la società a responsabilità limitata, la società per azioni e la società anonima per azioni. Tuttavia, questa elencazione non è tassativa, essendo possibile la costituzione di società atipiche (art.2). Sulla base di questa norma di apertura del sistema dei tipi societari, tra l'altro, la dottrina e la pratica ammettono il ricorso anche alla società in accomandita. Questo è già di per se indice di una autonomia statutaria sconosciuta al diritto societario italiano e della possibilità di cucire le società sul profilo della singola operazione. La grande elasticità del diritto societario sammarinese non deve però far dimenticare il fatto che, nella realtà operativa, i tipi societari preferiti sono assolutamente quelli delle società di capitali tipiche, con un favore particolare per le società a responsabilità limitata. Le società di persone sono scarsamente usate, anche se certamente utili in particolari circostanze. Per questa ragione, la loro disciplina non verrà da me analizzata in questa sede. Da un punto di vista concettuale, i tipi di società espressamente disciplinati dalla legge sono quindi di facile accessibilità da parte del professionista italiano. Tuttavia, a differenza di quanto avviene nel codice civile italiano, il tessuto della Legge non è strutturato in modo tendenzialmente autonomo per ogni tipo societario, così da relegare la disciplina di un tipo societario all'interno di una parte del provvedimento legislativo. Al contrario, la Legge è strutturata come uno scheletro generale che detta la disciplina comune a tutti i tipi societari, di volta in volta precisando le deroghe a questa disciplina che il legisla-

tore ha voluto dettare per un particolare tipo societario. In questo modo, diviene inutile il metodo analogico applicato in Italia, quando la disciplina di un tipo sia lacunosa e completabile solo mediante il ricorso a quella di un altro. Tutte le società dispongono infatti di regole comuni. Ulteriore corollario di questa struttura è che vengono ridotti gli elementi caratterizzanti un tipo rispetto ad un altro, condividendo tutti la medesima disciplina di fondo. Corollario finale è che tutte le società dispongono del medesimo livello di autonomia statutaria, essendo le regole imperative in tema di statuto le medesime per tutti i tipi sociali.

## 4. La scelta del tipo di società nella pratica

Dopo queste necessarie premesse, possiamo poi indicare quello che è, a mio avviso, l'elemento della disciplina dei tre diversi tipi di società di capitali che determina nella maggior parte dei casi la scelta dei soci: il regime delle partecipazioni. Ovviamente, non mancano altri elementi particolarmente rilevanti per la scelta del tipo di società (ad esempio presenza obbligatoria o meno dell'organo di controllo interno), tuttavia quello sovente più determinante nella scelta tra società a responsabilità limitata, società per azioni e società anonima è soprattutto quello relativo alla disciplina delle partecipazioni. Questo in quanto la società anonima (S.A) non è altro che una società per azioni, le cui azioni possono però essere emesse o trasformate sotto forma di azioni al portatore, la cui proprietà si trasmette tramite consegna del titolo. La società per azioni, invece, si differenzia dalla società a responsabilità limitata per avere quella partecipazioni incorporate in titoli azionari che circolano mediante girata sul titolo, questa quote di partecipazioni che si trasferiscono mediante atto di cessione notarile. Tolta questa fondamentale differenza, la disciplina del pegno, usufrutto, pignoramento e sequestro è la medesima per tutte le partecipazioni, così come la possibilità di frazionarle in diverse categorie e la possibilità di imporre vincoli di inalienabilità per tutti i tipi di partecipazioni (art. 24, Legge). Esistono differenti limitazioni in tema di acquisto di partecipazioni proprie per Srl e Spa, ma non è questo l'elemento che guida l'operatore nella sua scelta. Tutti i tipi di società di capitali possono essere costituite con socio unico o mediante l'intervento di società fiduciarie, obbligate al rispetto del segreto bancario anche verso il fisco sammarinese.

# L'IVA SULLE PRESTAZIONI DIDATTICHE L'ISTANZA PER IL "RICONOSCIMENTO" UTILE AI FINI FISCALI PREVISTA DALLA CIRCOLARE N. 22/E DEL 18 MARZO 2008

DI CATERINA LONGO - UFFICIO FISCALITÀ IMPRESE E FINANZIARIA

DALLA DIREZIONE REGIONALE

**L**a riforma del settore scolastico e le conseguenze sul piano dell'esenzione dall'IVA per le prestazioni educative, didattiche e formative.

Il tema dell'esenzione da IVA delle prestazioni educative e didattiche, prevista dall'art. 10, n. 20 del DPR 633/72, è stata oggetto dei recenti chiarimenti contenuti nella circolare n. 22/E del 18 marzo 2008.

Come noto, la norma fiscale prevede che l'esenzione si applichi se:

- a) sotto il profilo oggettivo, le prestazioni hanno natura educativa dell'infanzia o della gioventù o didattica, compresa l'attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;
- b) sotto il profilo soggettivo, le prestazioni, oggettivamente di natura didattica, sono rese da istituti o scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni.

Il riconoscimento, o "presa d'atto", può essere effettuato, per ragioni di specifica competenza, da un'amministrazione dello Stato che non sia quella scolastica e, comunque, deve riguardare, specificamente, il corso educativo o didattico che l'organismo intende realizzare. A titolo esemplificativo, le Regioni conferiscono l'accreditamento per quanto concerne i corsi di formazione e di aggiornamento professionale, mentre le Amministrazioni Provinciali del Ministero dei Trasporti hanno la competenza per quanto attiene ai corsi di formazione per l'accesso alla professione di autotrasportatore. Ai fini dell'esenzione, quindi, non basta che la prestazione abbia natura oggettivamente didattica: occorre, altresì, che a fornirla sia un organismo riconosciuto da una Pubblica Amministrazione, vale a dire, sia sottoposto alla vigilanza di un soggetto pubblico. Per quanto riguarda il settore dell'istruzione, la riforma del sistema scolastico, operata dalla legge 10 marzo 2000, n. 62 e dal D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito in legge 3 febbraio 2006 n. 27, ha avuto importanti riflessi sotto il profilo fiscale. Invero, l'art. 1-bis, comma 7, del D.L. n. 250 del 2005 ha abrogato l'art. 352 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, che costituiva la fonte normativa della "presa d'atto", ossia, del provvedimento amministrativo attraverso il quale l'Amministrazione scolastica esercitava il poterdovere di vigilanza sull'istruzione scolastica aperta. Dal punto di vista fiscale, la "presa d'atto" rappresentava il "riconoscimento", richiesto dall'art. 10, n. 20 del DPR n. 633/1972, per fatturare in esenzione prestazioni oggettivamente didattiche. Va subito detto che la soppressione della "presa d'atto", ad opera dell'art. 1-bis, D.L. n. 250/2005, ha interessato solo il settore della Pubblica Istruzione, con la conseguenza che i soggetti concretamente incisi sono solo quelli che operano nelle aree di

competenza di tale Amministrazione. Nel dettaglio, si tratta di quegli organismi che non rientrano nella nuova disciplina delle scuole paritarie e non paritarie, ma che erogano, comunque, prestazioni didattiche ricomprese in aree di competenza della Pubblica Istruzione (es. corsi di lingua straniera, di musica, ecc.). L'abrogazione della "presa d'atto", sostanzialmente, ha precluso a questi soggetti la possibilità di ottenere quel riconoscimento previsto dalla norma fiscale per l'applicazione dell'esenzione a prestazioni di natura didattica. La modifica normativa, invece, non ha coinvolto i soggetti che operano in settori riconducibili alla competenza di altre Amministrazioni o Enti pubblici diversi dalla Pubblica Istruzione, in quanto, per tali prestazioni il riconoscimento continua ad essere regolamentato secondo le modalità di volta in volta previste per le specifiche attività educative, didattiche e formative (accreditamento presso la Regione, iscrizione ad albi, ecc.).

Inoltre, non sono stati interessati quei soggetti che hanno ottenuto una "presa d'atto" in base alla previgente normativa, a condizione, però, che l'attività in concreto esercitata corrisponda a quella per la quale la "presa d'atto" era stata rilasciata (risoluzione n. 269 del 3 luglio 2008). La circolare n. 22/E del 18 marzo 2008, che fa seguito alla nota del Ministero della Pubblica Istruzione prot. A00DGOS n. 602 del 18 gennaio 2008, prendendo consapevolezza della problematica creatasi, ha fornito le prime istruzioni ed alcuni chiarimenti sulle modalità di riconoscimento ai fini fiscali degli organismi privati incisi dalla riforma scolastica; inoltre, ha colto l'occasione per fare il punto sulla disciplina applicabile ai soggetti diversi da quelli che operano in settori di competenza dell'Amministrazione scolastica, per fornire alcune precisazioni sulle prestazioni didattiche e formative approvate dagli enti pubblici, nonché sulle scuole ed istituzioni culturali straniere.

## **Le determinazioni del Ministero dell'Istruzione e dell'Agenzia delle Entrate: l'istanza per ottenere il "riconoscimento" utile ai fini fiscali.**

L'art. 1-bis del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, nella versione convertita in legge, ha stabilito che le scuole non statali siano ricondotte a due tipologie di scuole: da un lato, le scuole paritarie, riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, dall'altro, le scuole non paritarie. In base al dato normativo, il riconoscimento delle scuole non statali avviene, per quanto concerne le scuole paritarie, attraverso il decreto attributivo della parità scolastica, mentre, per le scuole che non hanno richiesto o ottenuto la parità, si ha attraverso

l'iscrizione in appositi elenchi regionali, secondo le modalità procedurali stabilite nel regolamento emanato ai sensi dell'art. 1-bis, comma 4 del D.L. n. 250 del 2005. Per queste tipologie di scuole, quindi, l'Amministrazione scolastica esercita la vigilanza sulla sussistenza e la permanenza delle condizioni di funzionamento previste dalla legge. Al di fuori di queste ipotesi, la scelta del legislatore è stata nel senso di consentire ai soggetti privati, diversi dalle scuole paritarie e non paritarie, che operino in settori propri dell'istruzione, di esercitare la propria attività a prescindere da qualsiasi forma di vigilanza e riconoscimento da parte del Ministero della Pubblica Istruzione. Questa scelta, se da un lato ha perseguito l'obiettivo di garantire la libertà di insegnamento, così come prescritta dall'art. 33 della Costituzione, dall'altro ha aperto problemi in ordine all'esenzione dall'IVA delle prestazioni didattiche, in quanto, come accennato in premessa, l'art. 10, n. 20 del DPR 633/72 consente l'esenzione solo per le prestazioni di natura oggettivamente didattica, rese da soggetti che abbiano ricevuto il "riconoscimento" da pubbliche amministrazioni. La prescrizione è di origine comunitaria, nel senso che è la stessa Sesta Direttiva (art. 13, parte A, par. 1, Direttiva n. 77/388/CE, ora art. 132, par. 1, Direttiva n. 112 del 28 novembre 2006) a stabilire l'esenzione per "l'educazione dell'infanzia o della gioventù, l'insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la qualificazione professionale, nonché per le prestazioni di servizi e cessioni di beni con essi strettamente connesse, effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato interessato come aventi finalità simili".

La circostanza che il "riconoscimento" sia un requisito previsto dalla norma comunitaria comporta un obbligo in capo allo Stato di adeguare il proprio ordinamento in coerenza con la fonte normativa sopraordinata: da un lato, lo Stato deve assicurare che il regime di esenzione sia conforme alla previsione comunitaria, dall'altro, ha l'onere di eliminare le eventuali distorsioni di natura fiscale presenti nel mercato. In questa logica, l'evidente disparità di trattamento tra soggetti già in possesso della "presa d'atto" e soggetti che, per effetto dell'abrogazione intervenuta con la riforma scolastica, non possono più ottenerla, ha portato il Ministero della Pubblica Istruzione e l'Agenzia delle Entrate ad intraprendere una collaborazione interministeriale, volta a trovare soluzioni operative che consentano ai soggetti diversi dalle scuole paritarie e non paritarie di accedere ad una sorta di *riconoscimento* valido ai fini fiscali, nonostante la soppressione

della "presa d'atto". L'Agenzia delle Entrate, al punto 3 della circolare n. 22/E/2008, invero, ha chiarito che "la soppressione della presa d'atto non modifica la natura sostanziale dell'attività svolta che, ove ritenuta rispondente ai requisiti didattico-educativi, può essere riconosciuta idonea al raggiungimento degli obiettivi formativi perseguiti."

In coerenza, quindi, con la previsione comunitaria, gli istituti che, pur operanti nelle materie presenti negli ordinamenti scolastici, non svolgono corsi di studio completi e non presentano i requisiti richiesti per essere annoverati tra le scuole paritarie o non paritarie "per fruire dell'esenzione dall'IVA devono comunque ottenere un diverso "riconoscimento" utile agli effetti fiscali".

In sostanza, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la soppressione della "presa d'atto" si limita a consentire, sotto il profilo pubblicistico, l'esercizio dell'attività di insegnamento a prescindere da ogni forma di previa autorizzazione e vigilanza da parte del Ministero della Pubblica Istruzione. Sotto il profilo fiscale, però, siccome il requisito del "riconoscimento" è previsto a livello comunitario, permane comunque l'esigenza, per i soggetti interessati all'esenzione, di ottenere un riconoscimento valido ai fini fiscali. Quest'esigenza è stata altresì compresa dal Ministero della Pubblica Istruzione, il quale, con la richiamata nota n. 602 del 18 gennaio 2008, pur ribadendo l'estraneità delle questioni fiscali al proprio ambito di competenza, ha riconosciuto la possibilità di operare, attraverso i propri uffici periferici, "per consentire un «riposizionamento» dell'azione dell'Amministrazione statale in materia di esenzione dall'IVA delle prestazioni didattiche in conseguenza del venir meno di ogni possibilità di riconoscimento formale".

L'Amministrazione scolastica, tuttavia, in ossequio al nuovo quadro normativo, ha dovuto ribadire l'impossibilità di operare riconoscimenti formali e di esercitare qualsiasi forma di vigilanza sugli organismi privati diversi dalle scuole paritarie e non paritarie, chiarendo che la collaborazione ministeriale si sarebbe potuta realizzare "mediante l'esercizio di una competenza propria" che costituisca "espressione delle conoscenze tecniche nella stessa istituzionalmente presenti".

In concreto, e sempre nel presupposto dell'impossibilità di operare riconoscimenti formali, l'Amministrazione scolastica si è resa disponibile, su "richiesta delle Agenzie delle Entrate competenti per territorio (...)" a rendere alla stessa "pareri tecnici relativi all'ascrivibilità dell'attività svolta dai soggetti di volta in volta interessati ad una delle categorie concettuali indicate dall'art. 10, n. 20 del citato DPR n. 633/1972". Il Ministero, quindi, ha escluso ogni possibilità di instaurare un rapporto diretto tra i soggetti interessati ed i propri organi, in quanto ciò "creerebbe equivoci nell'opinione pubblica autorizzando a pensare che il Ministero della pubblica istru-

zione eserciti ancora una vigilanza sull'attività degli stessi e garantisca la qualità delle attività".

Le determinazioni dell'Agenzia delle Entrate, per certi versi obbligata dalla posizione assunta dall'Amministrazione scolastica, sono state nel senso di stabilire che "gli istituti interessati che svolgono prestazioni didattiche e formative nelle aree presenti negli assetti ordinamentali dell'Amministrazione scolastica (es. corsi monotematici di lingua straniera, ecc.) potranno ottenere una preventiva valutazione rilevante come "riconoscimento" utile ai fini fiscali (...)."

Sotto il profilo procedurale, la circolare ha chiarito che "la preventiva valutazione potrà essere operata dalle stesse Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate competenti in ragione del domicilio fiscale, le cui determinazioni saranno in ogni caso ancorate al parere tecnico rilasciato dai competenti Uffici scolastici regionali del Ministero della Pubblica Istruzione in conformità alla circolare diramata dal menzionato Ministero del 18 gennaio 2008, prot. A00DGOS n. 602 (www.pubblica.istruzione.it) ed esplicheranno effetti sempre che permangano le condizioni di fatto e di diritto in base alle quali è stato reso l'anzidetto parere della competente Amministrazione della Pubblica Istruzione".

#### **La procedura prevista per l'ottenimento del "riconoscimento".**

In base alle indicazioni della prassi (circolare n. 22/E/2008, punto 3 e risoluzione n. 269 del 03 luglio 2008), gli organismi privati, diversi dalle scuole paritarie e non paritarie, che intendano ottenere il riconoscimento utile ai fini dell'esenzione IVA delle prestazioni didattiche, devono presentare un'istanza alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate, territorialmente competente in base al domicilio fiscale del soggetto interessato, indipendentemente dal fatto che il soggetto eserciti l'attività nell'ambito di più Regioni. L'istanza, redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo, va presentata a mani oppure tramite raccomandata a/r, unitamente a tutta la documentazione ritenuta idonea all'ottenimento di un pronunciamento favorevole. Ricevuta l'istanza, la Direzione Regionale attiva l'istruttoria e, in adempimento alle prescrizioni della circolare n. 22/E/2008, provvede ad inoltrare la richiesta di parere tecnico all'Ufficio Scolastico della medesima Regione, unitamente a copia dell'istanza ricevuta dal contribuente e dell'eventuale documentazione ad essa allegata. Soltanto a seguito delle determinazioni dell'Ufficio Scolastico Regionale, che possiede istituzionalmente quelle competenze tecniche necessarie a valutare l'attività esercitata dall'istante, la Direzione Regionale potrà assumere un provvedimento di accoglimento o di diniego dell'istanza. Qualora l'Amministrazione Scolastica ritenga necessari chiarimenti e/o documentazione integrativa, sarà la Direzione Regionale

dell'Agenzia delle Entrate (e non l'Ufficio Scolastico) ad effettuare la specifica richiesta al contribuente, e questi dovrà far pervenire l'integrazione documentale alla stessa Direzione Regionale. Ciò, in ottemperanza alla prescrizione contenuta nella circolare n. 602/2008, secondo la quale sono esclusi i rapporti diretti tra Amministrazione scolastica e soggetti privati. Va detto che la procedura sinteticamente esposta esula dall'istituto dell'interpello ordinario disciplinato dall'art. 11 della Legge n. 212 del 27 luglio 2000, perché non riguarda l'interpretazione di una norma tributaria applicata ad un caso concreto e personale, ma la richiesta da parte di un soggetto volta ad ottenere il riconoscimento che la propria attività è dotata dei requisiti didattico-educativi propri della formazione. In questo senso, l'attività dell'Agenzia non ha natura interpretativa, con la conseguenza che la procedura non può avere caratteristiche dell'interpello, né la risposta produce gli effetti previsti dall'art. 11 della Legge n. 212 del 2000. L'istituto dell'interpello, peraltro, non trova applicazione neppure con riferimento ai tempi di risposta, che la procedura rende oltremodo imprevedibili, atteso il coinvolgimento di due Amministrazioni dello Stato. Una prima applicazione del meccanismo in esame, nonostante l'apparente linearità della procedura, ha evidenziato alcune criticità che, al momento, non sono state ancora risolte<sup>1</sup>.

Si tratta, innanzitutto, di problematiche riguardanti i contenuti dell'istanza, atteso che la circolare n. 22/E del 2008 non disciplina nel dettaglio che cosa debba fornire il contribuente per ottenere il "riconoscimento" ai fini fiscali, con ciò aprendo all'eventualità di una richiesta di documentazione integrativa e di una conseguente dilatazione dei tempi di risposta. Inoltre, molte perplessità interessano i contenuti del "parere tecnico" dell'Amministrazione scolastica, che la circolare del Ministero dell'Istruzione disciplina in termini oltremodo generici. E' di solare evidenza, invero, come la questione non sia di secondaria importanza, atteso che è sulla base del parere tecnico reso dal Ministero dell'Istruzione che l'Agenzia può distinguere, mediante l'attribuzione del "riconoscimento" valido ai fini fiscali, tra soggetti che effettuano prestazioni didattiche conformi a determinati *standard* formativi, e soggetti che sono privi di determinati requisiti e che, quindi, non possono applicare l'esenzione. In base alla citata circolare n. 22/E, sembra corretto ritenere che il parere tecnico debba riguardare i profili di rispondenza delle attività (oggettivamente didattiche) svolte dall'istante ai requisiti didattico-educativi previsti per il raggiungimento degli obiettivi formativi riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione. Ciò presuppone, a parere di chi scrive, un'analisi nel merito delle attività in concreto esercitate dal privato.

Il parere dell'Ufficio Scolastico Regionale dovrebbe conseguire ad una verifica sulle modalità di svolgimento dell'azione didat-

<sup>1</sup> Le posizioni espresse nel prosieguo del testo non rappresentano il punto di vista ufficiale dell'Agenzia delle Entrate, ma le opinioni personali di chi scrive.

tica (corsi, orario delle lezioni, numero degli alunni, titoli, qualifiche e abilitazioni all'insegnamento del personale docente, ecc.) e sulle strutture utilizzate (attrezzature didattiche, idoneità dei locali, conformità alle norme in materia di igiene e sicurezza, ecc.). Tale attività, invero, sarebbe espressione di quell'*esercizio di competenze proprie* di cui parla la circolare del Ministero dell'Istruzione n. 602/2008, funzionale a consentire all'Agenzia delle Entrate di assumere le proprie determinazioni aventi esclusiva rilevanza fiscale. Tale *modus operandi* non contrasterebbe con l'abrogazione del potere di vigilanza in capo al Ministero dell'Istruzione e con la soppressione della "presa d'atto", perché non si tradurrebbe in un atto di autorizzazione o diniego all'esercizio dell'insegnamento (precluso dal nuovo assetto normativo), ma in un atto meramente interno ad una procedura, assunto da un'amministra-

zione nei confronti di un'altra. Su questo delicato tema, tuttavia, occorrerebbe che la prassi si pronunciasse quanto prima. La problematica in esame, inoltre, ha evidenziato una questione connessa all'interpretazione del requisito soggettivo richiesto dalla norma fiscale. Invero, l'art. 10, n. 20 del DPR n. 633/1972 (e, ancor prima, la norma comunitaria) prevede che le prestazioni didattiche, per essere esenti, siano rese da un soggetto sottoposto alla vigilanza di una pubblica amministrazione. Alla luce dell'abrogazione della "presa d'atto" e della conseguente soppressione del potere di vigilanza del Ministero dell'Istruzione sugli organismi privati, diversi dalle scuole paritarie e non paritarie, che operano in materie di competenza di tale Amministrazione, occorrerebbe una riflessione volta ad individuare quale sia il soggetto pubblico che, al momento, deve esercitare il potere di vigilanza prescritto dalla

norma fiscale. La problematica, invero, non è solo teorica, ma assume rilievo anche in funzione dell'attività di accertamento che gli Uffici saranno chiamati ad effettuare sui soggetti "riconosciuti". Infine, a parere di chi scrive, occorrerebbero dei chiarimenti rispetto alla delimitazione della sfera di competenze dell'Amministrazione scolastica. Infatti, tenuto conto che il parere tecnico deve riguardare le attività didattiche, educative, formative effettuate dall'istante, una limitazione di competenza alle sole prestazioni rivolte a bambini/ragazzi in età prescolare o scolare, con esclusione di quelle rivolte a studenti universitari o ad adulti che intendano arricchire il proprio bagaglio culturale sembra incompatibile con l'attuale assetto ministeriale che, come noto, accentra in un unico Ministero (il MIUR) sia le competenze della Pubblica Istruzione, sia quelle dell'Università e della Ricerca.

## LA TRANSAZIONE FISCALE TRA CONCORDATO PREVENTIVO E ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

DI EMILIO CAPUZZI - DOTTORE COMMERCIALISTA

LE PROCEDURE

**1. Introduzione.** Con il primo *round* della riforma della legge fallimentare, il legislatore ha introdotto nell'ordinamento gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis) e la transazione fiscale (art. 182-ter). Entrambi gli istituti ben possono essere considerati "figli" della generale filosofia negoziale (o "privatizzatrice") che ha largamente ispirato l'intervento riformatore: mentre il primo, come può immediatamente ricavarsi dalla lettura delle norme, è strumento che dovrebbe consentire agli imprenditori di por mano al proprio stato di crisi mediante un accordo da stipularsi con i creditori (anche uno solo, a onor del vero) purché portatori di una maggioranza qualificata di crediti (l'ormai ben noto 60%), la transazione fiscale si configura come l'unica via, anch'essa di matrice negoziale<sup>1</sup>, attraverso la quale l'imprenditore in crisi può dare sistemazione alla propria esposizione debitoria tributaria. I due citati istituti, pur essendo espressione della medesima indole privatistica, sono stati originariamente concepiti come non reciprocamente compatibili in quanto l'art. 182-ter, ultimo comma, LF., così come voluto dal D.Lgs. n. 5/2006, affermava inequivocabilmente che *ai debiti tributari amministrati dalle agenzie fiscali non si applicano le disposizioni di cui all'art. 182-bis*. Il legislatore del 2007, per contro, ha inteso emendare l'art. 182-ter LF. (introducendo un ultimo comma) permettendo l'ingresso della proposta di transazione fiscale anche *nell'ambito delle trattative che precedono la stipula dell'accor-*

*do di ristrutturazione di cui all'art. 182 bis*. A dirla tutta, la novella correttiva del settembre 2007 è intervenuta sugli accordi di ristrutturazione dei debiti su più fronti, non limitandosi perciò solo ad ammettere la "negoziabilità" dei debiti tributari. Invero sono stati meglio precisati i presupposti, soggettivo e oggettivo, di accesso all'istituto, oggi riservato agli imprenditori in stato di crisi e non più al generico debitore; è stata chiarita la figura dell'esperto chiamato ad esprimersi sull'attuabilità dell'accordo, dovendo egli essere un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), LF.; è stato introdotto, per quanto con una efficacia temporale circoscritta, l'*automatic stay*, al fine di agevolare il debitore in sede di esecuzione dell'accordo. E' legittimo oggi domandarsi, così come è stato fatto all'indomani della prima tornata riformatrice, se le innovazioni introdotte saranno capaci di rivitalizzare l'istituto degli accordi di ristrutturazione dei debiti<sup>2</sup>: ovviamente, solo la pratica potrà dirlo. In questa sede, più modestamente, ci si limiterà a dare un modesto contributo al dibattito in corso, svolgendo alcune considerazioni finalizzate a mettere in luce come la transazione fiscale potrà incidere diversamente sulla predisposizione dei piani di concordato preventivo e sulla formulazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

**2. Le ragioni della correzione: i chiaroscuri.** Non è chiara e immediata la ragione che aveva indotto il legislatore del 2006 a non consentire l'utilizzo della transazione

fiscale all'interno degli accordi di ristrutturazione dei debiti. Una prima risposta, semplice e immediata, è la seguente: l'art. 1, comma 5, L. n. 80/2005 (contenente la delega poi attuata in prima battuta con il D.Lgs. n. 5/2006), il quale ha espressamente sancito che *la riforma...realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, nonché la riconduzione della transazione in sede fiscale per insolvenza o assoggettamento a procedure concorsuali al concordato preventivo*, non lo permetteva. L'opzione del legislatore delegante non è stata in alcun modo spiegata e, sul punto, nemmeno il legislatore delegato si è dimostrato più generoso tant'è che la relazione di accompagnamento al D.Lgs. n. 5/2006, a commento dell'art. 182-ter LF, si limita soltanto a riferire della scelta normativa operata senza aggiungere un benché minimo indizio circa la possibile *ratio* ispiratrice.

Si può allora forse ipotizzare che il legislatore volesse circoscrivere la possibilità di riservare ai crediti fiscali un trattamento in percentuale solo a condizione che ciò si potesse realizzare in una sorta di "ambiente protetto". In fondo, così si potrebbe più specificamente opinare, il legislatore potrebbe aver voluto dimostrare una certa sensibilità di fronte alla possibilità di agevolare le soluzioni negoziate della crisi di impresa, riconoscendo così all'amministrazione finanziaria (in particolare alle varie agenzie fiscali e all'Agente della riscossione) il potere di disporre, seppur a determinate condizioni e con stringenti

<sup>1</sup> Ad avviso dell'Agenzia delle Entrate (circolare n. 40/E del 18 aprile 2008, in particolare § 4), la transazione fiscale ben potrebbe essere ricondotta all'istituto della transazione civile. Più articolata la ricostruzione proposta da MANDRIOLI, *Transazione fiscale e concordato preventivo tra lacune normative e principi del concorso*, in *Giur. Comm.*, 2008, I, pag. 296, spec. pag. 302 e segg.

<sup>2</sup> E' opinione di JORIO-FABIANI, in aggiornamento a *Il Nuovo diritto fallimentare*, Commentario diretto da Jorio e coordinato da Fabiani, Bologna, 2008, pag. 17, che l'impossibilità di utilizzare la transazione fiscale all'interno degli accordi di ristrutturazione dei debiti sarebbe stata una delle ragioni del modesto utilizzo degli accordi medesimi.

limiti, del rapporto tributario, a patto che tutto ciò si realizzasse all'interno di un *iter* procedurale caratterizzato da interventi di controllo svolti da organi terzi rispetto al rapporto medesimo. A riprova di ciò si può ricordare che, a mente dell'art. 182-ter, comma 3, LF, una volta emesso il decreto di apertura della procedura di concordato preventivo, il Commissario Giudiziale deve ricevere dagli uffici interessati dalla transazione fiscale i documenti attestanti le pendenze tributarie facenti capo al debitore affinché sia possibile dar corso agli incombeni di cui agli artt. 171, comma 1, e 172 LF, cioè a quegli adempimenti di garanzia funzionali da un lato a favorire la formazione di un consenso, quanto più informato possibile, da parte del ceto creditorio, dall'altro a consentire al Tribunale di esercitare il proprio generale potere di controllo ex art. 173 LF. Viceversa, come in apertura ricordato, con il decreto correttivo del settembre 2007 il legislatore, prestando orecchio a coloro che, già all'indomani dell'entrata in vigore delle novità introdotte con il D.Lgs. n. 5/2006, avevano sottolineato lo scarso *appeal* degli accordi di ristrutturazione dei debiti, data l'impossibilità di includervi i vari enti impositori titolari di crediti tributari, ha senz'altro voluto incentivare la conclusione degli accordi medesimi<sup>3</sup>. La correzione di rotta così operata, al di là delle imperfezioni e delle incertezze interpretative che comunque continuano a caratterizzare l'istituto della transazione fiscale, è senz'altro meritevole di apprezzamento e condivisione, se non altro per il fatto che l'imprenditore in crisi può beneficiare di uno "strumento concordatario" in più che, date alcune condizioni<sup>4</sup>, potrebbe rivelarsi più efficace o, quantomeno, più flessibile e meno onero-

so<sup>5</sup>, del concordato preventivo. La possibilità di includere i "creditori fiscali" all'interno degli accordi in parola, d'altro canto, fornisce all'istituto un vantaggio competitivo che originariamente non possedeva, soprattutto rispetto ai c.d. piani attestati i quali, a parità di effetti protettivi (il riferimento va, ovviamente, all'esenzione dagli strali dell'azione revocatoria), non devono passare per la strettoia del giudizio di omologazione<sup>6</sup>. Ma non mancano motivi di perplessità. Innanzitutto occorre ricordare che la delega formulata con la legge n. 80/2005 non forniva alcuno spunto per operare la correzione realizzata. D'altra parte il D.Lgs. n. 169/2007 è stato adottato al fine di introdurre *disposizioni correttive ed integrative* alla legge fallimentare del 1942 e al D.Lgs. n. 5/2006, nel rispetto dei criteri e dei principi contenuti nella legge delega. Così stando le cose, il dubbio di incostituzionalità per eccesso di delega appare fondato<sup>7</sup>. Ma a parte ciò, è forse riduttivo, a ben vedere, attribuire all'impossibilità di utilizzare la transazione fiscale la (principale?) responsabilità della mancata diffusione degli accordi di ristrutturazione dei debiti. Non bisogna infatti trascurare il fatto che con la complessiva riforma della legge fallimentare sono stati approntati una serie di strumenti alternativi capaci di fare una concorrenza che, a tratti, è irresistibile. Il pensiero va, in primo luogo, ai piani attestati di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), LF. Si è già detto della maggiore appetibilità che gli accordi di ristrutturazione dei debiti oggi possono avere, rispetto ai piani attestati, grazie alla possibilità di "transare" i debiti fiscali<sup>8</sup>. E' però al contempo innegabile il fatto che i piani attestati, posto che al pari degli accordi di ristrutturazione dei debiti bene-

ficiano dell'esenzione dall'azione revocatoria e non sono vincolati, quanto al trattamento da riservarsi al ceto creditorio, al rispetto dell'ordine delle cause di prelazione<sup>9</sup>, non necessariamente debbono essere formulati con la partecipazione del ceto creditorio<sup>10</sup> e, in aggiunta, non debbono comunque subire il vaglio dell'autorità giudiziaria<sup>11</sup>. Ma l'istituto assai più competitivo è, oggi, il rinnovato concordato preventivo in quanto con esso, al pari degli accordi di ristrutturazione, non solo è possibile realizzare la ristrutturazione dei debiti (cfr. art. 160, comma 1., lett. a), anche tramite la transazione fiscale, e godere dell'esenzione dall'azione revocatoria (cfr. art. 67, comma 3, lett. e) ma è altresì possibile usufruire di altri e ben più attraenti vantaggi quali i seguenti:

- a) immediata protezione dalle azioni esecutive: l'imprenditore che depositi la domanda di concordato preventivo gode sin da subito dell'*automatic stay* (art. 168, comma 1, LF) mentre solo la pubblicazione nel registro delle imprese dell'accordo di ristrutturazione, già stipulato con i creditori, produce un effetto protettivo analogo (art. 182-bis, comma 3, LF). Ciò significa che mentre il semplice deposito di una domanda di concordato preventivo è capace di stoppare sul nascere tutte le azioni dei creditori (ivi comprese le istanze di fallimento), soprattutto di quelli mossi più da intenti opportunistici che non da considerazioni razionali<sup>12</sup>, per ottenere il medesimo risultato con gli accordi di ristrutturazione dei debiti è comunque necessario, in via preliminare, raccogliere il consenso dei creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti;
- b) la prededucibilità<sup>13</sup> della c.d. nuova

<sup>3</sup> Questo almeno è quanto si ricava dalla lettura della relazione di accompagnamento al D.Lgs. n. 169/2007.

<sup>4</sup> La dottrina (AMBROSINI, in *Il Nuovo diritto fallimentare*, Commentario diretto da Jorio e coordinato da Fabiani, sub art. 182-bis, Bologna, 2006, pag. 2560) ha sottolineato come la concentrazione della massa debitoria in capo a pochi operatori, in specie le banche, potrebbe essere condizione ottimale per favorire una soluzione concordataria del tipo di quella permessa con gli accordi ex art. 182-bis LF.

<sup>5</sup> Si può qui ricordare che mentre il concordato preventivo produce costi fissi ineliminabili (per il perito stimatore dei beni, per il commissario giudiziale, per le spese di giustizia in generale, ecc.) e, quanto al trattamento dei creditori, è comunque imposto un più rigoroso rispetto della *par condicio creditorum*, gli accordi di ristrutturazione dei debiti, salvo quanto si dirà più oltre nel testo, non sono affatto vincolati al rispetto delle medesime forme e formalità.

<sup>6</sup> Al vantaggio rappresentato dalla possibilità di transare i debiti fiscali, si deve naturalmente aggiungere quello costituito dalla protezione dalle azioni esecutive e cautelari, anch'esso introdotto con il decreto correttivo. Vantaggio di cui i piani attestati non beneficiano affatto.

<sup>7</sup> La lettura della relazione di accompagnamento al decreto correttivo permette altresì di apprendere – e il dato è poi confermato dal testo di alcune delle norme introdotte – che «le correzioni e le integrazioni non possono avere ad oggetto soltanto le disposizioni della legge fallimentare modificate o inserite dal citato decreto legislativo (il D.Lgs. n. 5/2006, n.d.r.), ma devono interessare anche altre norme della legge fallimentare, incluse quelle già modificate o introdotte dal decreto legge n. 35 del 2005». Il che, a ben vedere, complica ulteriormente il quadro della situazione in ordine ai dubbi che involgono la genesi dell'intera riforma. Dubbi che, se inizialmente sono stati adombrati dalla dottrina in sede di primi commenti (per una estrema sintesi dei motivi di perplessità si rinvia a DI LAURO, *Il nuovo diritto fallimentare: che fine ha fatto la grande riforma?*, in *Dir. Fall.*, 2005, I, pag. 793 e a CAFARO, *Prime riflessioni sui rischi di illegittimità costituzionale della riforma della procedura concorsuale*, in *Fall.*, 2006, pag. 735), di recente stanno emergendo a livello giurisprudenziale. Si vedano Corte Cost., ord. 23 novembre 2007, n. 393 e Corte Cost., ord. 30 novembre 2007, n. 411, entrambe in *Fall.*, 2008, pag. 149, con le quali il giudice delle leggi ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata a proposito degli artt. 48 e 142 LF in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost.

Altrettanto significativo, se non altro perché affronta il problema della legittimità costituzionale della genesi della riforma fallimentare da una prospettiva di più ampio respiro, il contributo di SANTANGELI, *Decretazione d'urgenza e norme processuali in materia fallimentare: considerazioni a margine di una recente pronuncia della Corte costituzionale*, in *Fall.*, 2008, pag. 11, ove si discute di una sentenza (la n. 171 del 23 maggio 2007) con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una legge di conversione di un decreto legge, argomentando in punto di mancanza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza. Requisiti che, a detta di molti, non sussistevano nemmeno rispetto al D.L. n. 35/2005.

<sup>8</sup> A tal proposito l'Agenzia delle Entrate, con la già citata circolare n. n. 40/E, del 18 aprile 2008, partendo dall'affermazione di un generale principio di indisponibilità del credito tributario, afferma che la disciplina della transazione fiscale, in quanto derogatoria di regole generali, è di stretta interpretazione... pertanto, per effetto del richiamato principio di indisponibilità del credito tributario, non è possibile pervenire ad una soddisfazione parziale dello stesso al di fuori della specifica disciplina di cui all'art. 182-ter.

<sup>9</sup> AMBROSINI, in *Il Nuovo diritto fallimentare*, Commentario diretto da Jorio e coordinato da Fabiani, sub art. 182-bis, Bologna, 2006, pag. 2558.

<sup>10</sup> Se da un lato in dottrina, fin da principio, è stata affermata l'idea secondo la quale il piano attestato può anche essere formulato unilateralmente (FERRO, in FERRO (a cura di), *Le insinuazioni al passivo*, voce Piano attestato di risanamento, Padova, 2005, Tomo I, pag. 546), dall'altro è ben difficile ipotizzare che le finalità del piano medesimo, ovvero il risanamento dell'esposizione debitoria ed il riequilibrio della situazione finanziaria, possano essere raggiunti senza il necessario concorso dei creditori (evidenzia tale circostanza, pur accettando l'idea dei piani attestati quali atti unilaterali dell'imprenditore, PRESTI, in AMBROSINI (a cura di), *La riforma della legge fallimentare*, Bologna, 2006, pag. 381). E ciò è tanto più vero se si considera che i piani attestati non garantiscono il debitore di fronte alle azioni esecutive dei creditori i quali, pertanto, devono in qualche modo essere coinvolti nel processo valutativo ed implementativo del piano. E' però ben vero che i piani attestati, ed in ciò si presentano come più facilmente realizzabili rispetto agli accordi di ristrutturazione dei debiti, non devono necessariamente coagulare attorno a sé il 60% dei crediti quale condizione per il loro perfezionamento.

<sup>11</sup> Se non nell'ipotesi in cui, dichiarato il fallimento, si tratti di valutare l'operatività o meno dell'esenzione da revocatoria.

<sup>12</sup> E' questo il noto fenomeno, descritto dagli economisti, che va sotto il nome di *free riding*. Occorre tuttavia aggiungere che l'incentivo a non aderire all'accordo (rappresentato dalla prospettiva di conservare integro il diritto ad essere pagati regolarmente), potrebbe essere in qualche modo controbilanciato se si affermasse la tesi che limita l'esenzione dall'azione revocatoria a beneficio dei soli creditori aderenti all'accordo stesso. Infatti, letteralmente, l'esenzione riguarda i soli atti e pagamenti posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato, cosicché si potrebbe affermare che coloro che non vi hanno aderito, poiché beneficiano di pagamenti non già frutto dell'accordo bensì del rapporto che originariamente ha fatto sorgere l'obbligazione, sarebbero comunque esposti all'azione revocatoria. A favore della tesi dell'estensione dell'esenzione anche ai soggetti estranei all'accordo, vedi NARDECCHIA, *Crisi d'impresa, autonomia privata e controllo giurisdizionale*, Milano, 2007, pag. 100.

<sup>13</sup> A favore della tesi della non prededucibilità della nuova finanza PRESTI, in AMBROSINI (a cura di), *La riforma della legge fallimentare*, Bologna, 2006, pag. 405, il quale, in aggiunta sottolinea acutamente come la nuova finanza, per quanto non prededucibile nel successivo fallimento, comunque potrebbe essere assistita da garanzie costituite in esecuzione dell'accordo e, perciò solo, non revocabili.

finanza: a mente dell'art. 111 comma 2 L.F., sono considerati prededucibili i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare. Pertanto in caso di fallimento susseguente al concordato preventivo, chi abbia eventualmente erogato nuova finanza al fine di favorire la soluzione concordataria godrà della prededucibilità mentre, all'opposto, chi abbia agito in egual modo al fine di garantire la continuità aziendale di un'impresa impegnata in un accordo di ristrutturazione dei debiti non potrà affatto contare su un simile trattamento;

c) la necessaria organizzazione del ceto creditorio<sup>14</sup>, il principio di maggioranza e l'efficacia generalizzata del concordato preventivo: di fronte al concordato preventivo, i creditori perdono in qualche modo la loro individualità subendo una necessaria organizzazione; di fronte agli accordi di ristrutturazione dei debiti, per contro, i creditori continuano ad agire *uti siguli*. Da ciò il necessario duplice corollario del principio di maggioranza quale criterio di formazione della volontà della collettività dei creditori nel concordato preventivo e del principio dell'unanimità quale criterio di raccolta del consenso negli accordi di ristrutturazione dei debiti<sup>15</sup>. Non si deve poi dimenticare che l'art. 184 LF, conseguenza inevitabile della necessaria organizzazione del ceto creditorio, a mente del quale *il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura di concordato*, non è applicabile agli accordi di ristrutturazione dei debiti;

d) sotto il profilo fiscale, il TUIR, nella prospettiva del concordato preventivo, propone una disciplina di sicuro favore. Da un lato l'art. 86, comma 5, TUIR, sancisce la neutralità fiscale della cessione dei beni ai creditori poiché essa *non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento*. Dall'altro lato l'art. 88, comma 4, TUIR, stabilisce che *non si considerano sopravvenienze attive ... la riduzione dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo*. Le due citate disposizioni ben difficilmente potranno

trovare applicazione agli accordi di ristrutturazione dei debiti, soprattutto a seguito dell'affermarsi della tesi c.d. autonomista<sup>16</sup>, con la conseguenza che le eventuali cessioni di *assets* non strategici realizzate in esecuzione degli accordi, al fine di creare cassa, nonché le riduzioni dei debiti pattuiti, potranno far emergere materia imponibile di non modesta entità<sup>17</sup>.

**3. Transazione fiscale e concordato preventivo.** La transazione fiscale, in estrema sintesi, è un istituto grazie al quale l'imprenditore in crisi<sup>18</sup> può ottenere di pagare in percentuale i propri debiti tributari (privilegiati o chirografari), inclusi gli accessori, siano essi iscritti, o no, a ruolo. Per ottenere un simile risultato, comunque mai raggiungibile a riguardo di quei tributi che costituiscono risorse proprie dell'Unione Europea<sup>19</sup> o che non siano amministrati dalle agenzie fiscali<sup>20</sup>, l'imprenditore dovrà presentare all'Ufficio e all'Agente della riscossione territorialmente competenti, contestualmente al deposito in Tribunale, copia della domanda di concordato preventivo e della relativa documentazione.

Lo scopo dell'anzidetto deposito è, sostanzialmente, duplice. Da un lato, nella prospettiva dell'apertura e dello svolgimento della procedura di concordato preventivo, gli uffici provvederanno a produrre una sorta di fotografia delle pendenze tributarie riguardanti l'imprenditore. Fotografia che, come si evince chiaramente dall'art. 182-ter, comma 3, LF, dovrà essere visionata dal Commissario Giudiziale affinché possa adempiere ai propri doveri di vigilanza e di informativa così come regolati dagli artt. 171, comma 1, e 172, LF. Dall'altro lato, ovvero nella prospettiva dell'amministrazione finanziaria, il deposito permette di prendere conoscenza del contenuto della proposta e di verificarne così, ai fini della espressione del voto, il merito e la legittimità<sup>21</sup>.

Tralasciando le questioni procedurali, è qui il caso di soffermare l'attenzione sugli aspetti sostanziali della transazione fiscale:

a) se il credito tributario è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere peggiori di quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una

posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie fiscali. La regola appena citata, oltre a limitare la libertà del debitore al rispetto della *par condicio creditorum*, descrive anche un limite d'azione dell'amministrazione finanziaria: il credito tributario è disponibile se e nella misura in cui sia salvaguardato l'ordine delle cause di prelazione;

b) sempre in tema di crediti assistiti da privilegio, la possibilità di falcidiare gli stessi non è completamente nelle mani del debitore. Egli infatti, nel rispetto della regola generale di cui all'art. 160, comma 2, LF, potrà offrire una percentuale non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Poiché la norma citata ha portata generale, essa dovrà valere necessariamente anche a riguardo dei tributi privilegiati oggetto di transazione fiscale. Emerge così un secondo limite d'azione: se un credito non fiscale, ipotizzando la piena capienza del bene o dei beni oggetto di garanzia, deve essere pagato per intero, allora anche tutti i tributi che dovessero godere del medesimo grado di privilegio dovranno essere trattati in egual modo;

c) quanto ai tributi aventi natura chirografaria, il trattamento non potrà essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari. Ed ecco emergere un terzo limite: i crediti fiscali chirografari devono essere trattati come i crediti chirografari derivanti da altri rapporti. Ma c'è un problema che qui ci si limita a segnalare: se il piano di concordato dovesse prevedere trattamenti differenziati tra creditori chirografari, per esempio in quanto riferibili a interessi economici non omogenei, come dovrebbero essere trattati i tributi chirografari? Probabilmente ciò dipenderà dalla valutazione che verrà fatta in ordine agli interessi economici sottesi al credito tributario stesso e, pertanto, dalla classe all'interno del quale il credito medesimo verrà collocato<sup>22</sup>. Tirando le fila del discorso, si scopre che il trattamento sostanziale da riservarsi ai crediti tributari privilegiati non si discosta

<sup>14</sup> Sulla capacità delle procedure concorsuali di realizzare tra i creditori una comunanza di interessi ed una sorta di organizzazione di categoria, nella prospettiva di favorire il trasferimento del controllo dell'impresa in crisi in capo ad essi, si veda STANGHELLINI, *Le crisi di impresa fra diritto ed economia*, Bologna, 2007, pag. 52.

<sup>15</sup> PRESTI, in AMBROSINI (a cura di), *La riforma della legge fallimentare*, Bologna, 2006, pag. 388.

<sup>16</sup> NARDECCHIA, *Crisi d'impresa, autonomia privata e controllo giurisdizionale*, Milano, 2007, pag. 27.

<sup>17</sup> ANDREANI-TUBELLI, *La disciplina fiscale degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis della legge fallimentare*, in *Il Fisco*, n. 44/2006, fasc. 1, pag. 6802, spec. pag. 6809 e segg., dopo aver ricostruito la *ratio* sottesa alla disciplina di cui all'art. 88, comma 4, TUIR, suggeriscono la possibilità di estendere la disciplina, per via analogica, anche agli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis LF.

<sup>18</sup> La circolare n. 40/E afferma, dato il generale principio di indisponibilità dell'obbligazione tributaria, che la transazione fiscale non potrebbe essere azionata se non nell'ambito del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti, avendo la relativa normativa natura eccezionale e quindi non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

<sup>19</sup> In materia di IVA, ad esempio, si stanno delineando due differenti orientamenti. Mentre l'amministrazione finanziaria, con la già citata circolare n. 40/E, afferma la non *transigibilità* del tributo in quanto risorsa propria comunitaria, la giurisprudenza prevalente (si veda recentemente Trib. Milano, 13 dicembre 2007, in *Fall.*, 2008, pag. 333) si esprime in senso contrario.

<sup>20</sup> Ciò che rileva a tal fine, e sul punto pare si stia formando una veduta uniforme, non è tanto il beneficiario del gettito, bensì la collocazione dei poteri funzionali al controllo, all'accertamento e alla riscossione del tributo. Cosicché mentre l'IRAP, pur essendo tributo di spettanza regionale, è negoziabile in quanto amministrato tramite l'intervento dell' Agenzia delle Entrate, non altrettanto si può dire a proposito dell'ICI.

<sup>21</sup> La circolare n. 40/E, al § 5.5, suggerisce un criterio generale di valutazione di merito della proposta, discendente dalla filosofia della conservazione delle componenti positive dell'impresa (beni produttivi e livelli occupazionali) che ha ispirato la riforma fallimentare. Pertanto gli uffici – così almeno si crede di poter concludere dato il tenore letterale della circolare – dovranno mostrare maggiore sensibilità nei confronti di quelle proposte transattive inserite in piani di concordato o accordi di ristrutturazione dei debiti orientati alla conservazione dell'impresa piuttosto che a quello contenuto meramente liquidatorio.

<sup>22</sup> Diversa è la conclusione cui perviene MANDRIOLI, *Transazione fiscale e concordato preventivo tra lacune normative e principi del concorso*, in *Giur. Comm.*, 2008, I, pag. 311, laddove si afferma che "il trattamento da riservare all'Agenzia delle Entrate debba quanto meno essere analogo a quello più favorevole prospettato, nell'ambito delle diverse classi, ai creditori chirografari".

<sup>23</sup> E' bene infatti sottolineare che mentre i crediti non fiscali possono essere soddisfatti attraverso qualsiasi forma (art. 160, comma 1, lett. a), LF), non altrettanto può dirsi a proposito dei crediti tributari per i quali si continua a parlare di percentuali e tempi di pagamento (art. 182-ter, comma 1, LF).

<sup>24</sup> E' bene tuttavia sottolineare che a diversa conclusione si doveva probabilmente pervenire prima dell'intervento correttivo realizzato sull'art. 160 LF con il D.Lgs. n. 169/2007. Si deve infatti

affatto, con riguardo al *quantum*<sup>23</sup>, da quello previsto per ogni altro credito privilegiato: il grado di “falcidiabilità” dipenderà dal valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, tanto per i crediti privilegiati tributari, quanto per i crediti privilegiati di altra natura. Se così stanno le cose, allora, si deve altresì concludere che la transazione fiscale ad altro non serve se non a consentire all’amministrazione finanziaria, titolare di un rapporto obbligatorio non disponibile, di verificare se la proposta del debitore sia rispettosa, nelle forme e nella sostanza, del dettato normativo. Cioché tutto l’iter descritto dall’art. 182-ter LF è finalizzato non tanto a consentire al debitore di organizzare la propria proposta di concordato (a tal fine sono infatti sufficienti le norme di cui all’art. 160 LF), quanto piuttosto a proceduralizzare la formazione e la manifestazione di volontà da parte dell’amministrazione finanziaria<sup>24</sup>. A tale ultimo proposito – e qui ci si limita ad un breve e modesto cenno – si pone senz’altro il problema di valutare il rapporto esistente tra la volontà dell’amministrazione finanziaria (di natura amministrativa), la volontà del ceto creditorio genericamente inteso (di natura privatistica) e la volontà dell’autorità giudiziaria (di natura giurisdizionale). La giurisprudenza<sup>25</sup> ha avuto modo di prendere posizione affermando che poiché la transazione fiscale non è un accordo autonomo e distinto da quello che si forma sulla base del piano di concordato preventivo, ciò che conta è che la maggioranza prevista dall’art. 177 LF sia raggiunta, rimanendo così l’amministrazione finanziaria vincolata agli effetti del concordato omologato, nonostante un eventuale parere contrario. Di diverso avviso si è mostrata l’amministrazione finanziaria la quale, proprio all’interno del giudizio cui si alludeva poc’anzi, aveva sostenuto che in caso di mancata espressa approvazione della transazione fiscale, i propri diritti non avrebbero potuto patire costrizione alcuna.

Alla luce delle norme vigenti, si può probabilmente sostenere con maggior forza la tesi prospettata dalla giurisprudenza sopra richiamata, in quanto la falcidiabilità del credito privilegiato è oggi stata elevata a regola generale (art. 160, comma 2, LF). Da ciò potrebbe ulteriormente conseguire che l’Erario, pur con tutte le cautele del caso data la natura pubblicistica del credito di cui è titolare, può essere trattato alla stregua di qualun-

que altro creditore “privato”, dovendosi perciò, da ultimo, sottomettere all’impero della regola di maggioranza<sup>26</sup>.

**4. Transazione fiscale e accordi di ristrutturazione dei debiti.** Grazie all’intervento correttivo del settembre 2007, come annunciato in apertura, è oggi consentito all’imprenditore in crisi, il quale sia impegnato nelle trattative finalizzate alla conclusione di un accordo di ristrutturazione di cui all’art. 182-bis LF, fare ricorso alla transazione fiscale. La novità non è di poco conto, sol che si pensi al fatto che l’imprenditore che voglia proporre ai propri creditori un accordo di cui all’art. 182-bis LF, oggi lo potrà fare includendovi altresì proprio quei creditori che, come noto a chi ha una sufficiente esperienza in materia concorsuale, costituiscono un fardello di cui sarebbe ben difficile liberarsi se non ricorrendo alle strettoie e ai rigori delle procedure concorsuali tradizionali. Quei creditori che, in aggiunta, avrebbero dovuto necessariamente beneficiare di un regolare pagamento stante l’indisponibilità del rapporto tributario.

Tralasciando ogni considerazione riguardante le altre novità introdotte nel *corpus* dell’art. 182-bis LF<sup>27</sup>, è qui il caso di domandarsi come il ricorso o meno alla transazione fiscale possa incidere sulla formazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti. Gli scenari prospettabili sono due:

- a) il debitore non fa ricorso alla transazione fiscale;
- b) il debitore fa ricorso alla transazione fiscale.

Se l’imprenditore in crisi non ricorre alla transazione fiscale, i debiti di natura tributaria dovranno essere soddisfatti per intero ovvero, specularmente, l’accordo di ristrutturazione dovrà coinvolgere il ceto creditorio “non tributario” in modo tale da ottenere la liberazione di quelle risorse necessarie a garantire il regolare pagamento dei creditori estranei (tra i quali vi rientra, per l’appunto, l’erario). Cioché i debiti tributari, siano essi assistiti da prelazione ovvero chirografari, non potranno essere falcidiati o dilazionati stante l’indisponibilità del rapporto tributario. A tal proposito l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 40/E (pag. 18), è chiara: *per effetto del richiamato principio di indisponibilità del credito, non è possibile pervenire ad una soddisfazione parziale dello stesso al di fuori della specifica disciplina di cui all’art. 182-ter. Ciò comporta che la falcidia o la dilazione del credito tributario è ammissibile soltanto qualora il debitore si attenga puntualmente alle disposizioni disciplinanti la transazione fiscale di cui*

*all’art. 182-ter.* In ultima analisi ciò significa, non essendo immanente agli accordi di ristrutturazione dei debiti il rispetto della *par condicio creditorum*, che il debitore potrà negoziare con i propri creditori qualunque condizione, non dovendosi minimamente preoccupare di rispettare l’ordine delle cause di prelazione. Il che, a ben vedere, potrebbe rappresentare un vantaggio di non poco conto, in termini di flessibilità d’azione, soprattutto se valutato in rapporto al concordato preventivo.

Quanto appena affermato non conserva validità nell’ipotesi in cui, diversamente, il debitore attivi la transazione fiscale. In tal caso, se da un lato l’imprenditore potrà proporre all’amministrazione finanziaria un pagamento in percentuale o dilazionato, dall’altro sarà costretto a formulare la proposta in modo tale da rispettare i conseguenti e più stringenti limiti imposti dal recupero, ancorché non completo, del principio della *par condicio creditorum*.

In altre parole, l’art. 182-ter LF, sotto il profilo sostanziale, non stabilisce limiti assoluti alla falcidiabilità dei crediti tributari ma si limita a prescrivere, come già rilevato *supra* § 3, che il trattamento dei crediti tributari assistiti da privilegio non può essere deteriore rispetto a quello riservato ai creditori che vantano un grado di privilegio inferiore e che il trattamento dei crediti tributari chirografari non può discostarsi da quello riservato agli altri crediti chirografari. Ciò significa, in concreto, che nel momento in cui il debitore formula una proposta a un creditore avente un privilegio corrispondente a quello che assiste un credito tributario, perde in parte la propria libertà di negoziare in quanto a quest’ultimo dovrà riconoscere il medesimo trattamento.

E’ pur vero, fermo quanto appena rilevato, che l’accordo di ristrutturazione dei debiti, unito alla transazione fiscale, si presenta come uno strumento comunque più flessibile se rapportato a un concordato preventivo in cui sia inserita una transazione fiscale. Infatti, mentre nel concordato preventivo il tasso di falcidiabilità dei creditori privilegiati è determinabile in ragione di parametri stringenti forniti dalla legge (art. 160, comma 2, LF), lo stesso non vale per gli accordi di ristrutturazione dei debiti. E poiché il livello di negoziabilità dei debiti tributari è funzione necessaria del trattamento riservato agli altri creditori privilegiati (art. 182-ter, comma 1, LF), va da sé che l’imprenditore che percorra la via degli accordi di ristrutturazione dei debiti potrà contare su margini di manovra che, sulla carta, sono assai più ampi.

ricordare che, da un lato, il D.L. n. 35/2005 non aveva espressamente ammesso la falcidiabilità dei creditori privilegiati nel concordato preventivo e, dall’altro, il D.Lgs. n. 5/2006, regolando la transazione fiscale, affermava (e afferma tutt’ora) che “se il credito tributario è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie fiscali”. Cioché il risultato della lettura combinata degli artt. 160 e 182-ter LF, nel testo anteriore al decreto correttivo, poteva ben essere quello di attribuire all’istituto della transazione fiscale una valenza più sostanziale che processuale, ovvero la forza di consentire il trattamento in percentuale dei creditori privilegiati, fiscali e non. Cosa che, come affermato nel testo, non è più, data la regola generale di falcidiabilità dei creditori privilegiati oggi presente nel *corpus* dell’art. 160 LF.

<sup>25</sup> Trib. Milano, 13 dicembre 2007, in *Fall.*, 2008, pag. 333.

<sup>26</sup> Di questa idea pare esservi traccia anche all’interno della circolare n. 40/E, al § 4, laddove si fa riferimento alla natura privatistica della transazione fiscale (richiamandosi la disciplina del codice civile) e alle differenze esistenti tra la transazione fiscale oggi vigente e quella regolata dal D.L. n. 138/2002 (il cui fine era sostanzialmente quello di agevolare il recupero coattivo dei tributi e non anche quello di favorire la soluzione concordata della crisi di impresa).

<sup>27</sup> Di cui si è dato brevemente conto in apertura: la specificazione del presupposto soggettivo, l’esplicitazione di un presupposto oggettivo, il blocco delle azioni esecutive individuali.

# IL DOTTORE COMMERCIALISTA E LA PUBBLICITÀ

DI TOMMASO DI NARDO E GIANLUCA SCARDOCCI - DOTTORE COMMERCIALISTA

LE ULTIME DALL'ORDINE

## "Indagine dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna sul rapporto tra la pubblicità e il dottore commercialista"

Primo Rapporto di Indagine 9 luglio 2008  
Campione di 569 rispondenti su mailing-list di 2.013 professionisti iscritti all'Ordine di Bologna - Rilevazione effettuata mediante sistema CAWI (Computer Assisted Web Interviews) tra il 17 giugno e il 4 luglio 2008 sulla base di un questionario predisposto dall'Istituto e approvato dall'Ordine di Bologna

### Presentazione dei risultati

La presentazione dei risultati dell'indagine segue l'articolazione del questionario ed è accompagnata dall'analisi del campione di rispondenti. L'universo dell'indagine è costituito dai dottori commercialisti e dagli esperti contabili iscritti all'Ordine di Bologna all'inizio del mese di giugno 2008. Il campione è pari al 26,5% dell'universo e i domini campionari stratificati per sesso e classi di età si distribuiscono attorno a questa quota.

Il questionario dell'indagine è strutturato in due parti:

- la prima è dedicata al tema della pubblicità dell'Ordine, intesa come attività di promozione e di valorizzazione della figura professionale, e quindi dell'immagine del dottore commercialista e dell'Ordine;
- la seconda è dedicata alla pubblicità professionale del singolo dottore commercialista resa possibile dal decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 (decreto Bersani).

Il carattere rapido e conciso di un'indagine-son-

daggio come la presente e l'originalità del tema affrontato richiedono la dovuta cautela nella lettura e nell'interpretazione dei dati, anche se alcune prime indicazioni emergono con molta evidenza: secondo il campione la pubblicità intesa come promozione dell'immagine sia della categoria che del singolo professionista rappresenta un tema di indubbia importanza e rilevanza rispetto al quale, però, il singolo professionista non appare ancora bene attrezzato come dimostra lo scarso interesse per il marketing strategico e operativo dello studio professionale e l'utilizzo ancora massiccio e sistematico del sistema delle relazioni pubbliche per promuovere l'attività professionale. Ciò spiega l'elevata aspettativa che il campione ripone nell'Ordine rispetto alla pubblicità e quindi alla promozione dell'immagine della categoria. Il tema della pubblicità dell'Ordine è stato affrontato in maniera molto diretta ponendo tre semplici domande: se l'Ordine debba o no occuparsi di pubblicità, che ordine di priorità assegnare alla pubblicità (rispetto agli altri compiti dell'Ordine), in che modo fare pubblicità. La risposta del campione è stata piuttosto chiara e decisa: per l'85% l'Ordine deve occuparsi di pubblicità e quindi di promozione dell'immagine della categoria, per il 69,1% la pubblicità dell'Ordine è un tema rilevante o molto rilevante, per il 32,6% del campione la pubblicità dell'Ordine deve essere fatta secondo i tradizionali canali pubblicitari (affissioni, giornali, riviste...), per un altro 32% deve essere fatta attraverso iniziative culturali (convegni, libri, restauri, ecc...), per il 17,5% deve essere fatta attraverso iniziative scientifiche (ricerca, ecc...). Il tema della pubblicità del singolo dottore com-

mercialista o dello studio professionale è stato affrontato attraverso otto domande con l'obiettivo di valutare l'attenzione verso il tema della pubblicità dopo gli interventi di liberalizzazione e le modalità con cui i professionisti avvicinano il tema. Benché un'ampia parte del campione, il 49,5%, esprima un giudizio positivo sulla liberalizzazione e quindi sulla possibilità per il professionista abilitato di fare pubblicità, e il 65% ritenga che la pubblicità sia un tema rilevante o molto rilevante per la propria attività professionale, la stragrande maggioranza del campione, il 92,6%, dichiara di non avere assunto iniziative in materia di pubblicità, il 93,8% dichiara di non essersi mai occupato di marketing strategico e operativo dello studio professionale, l'81,3% dichiara di non aver mai partecipato a un convegno/workshop/seminario sul tema del marketing strategico e operativo. È chiaro invece, stando a quanto emerge dal campione dell'indagine, che il dottore commercialista (bolognese) considera quale strumento privilegiato, se non unico, per promuoversi, le relazioni pubbliche (il 67,8% del campione, infatti, dichiara che la forma migliore per promuovere l'attività professionale sia proprio le relazioni pubbliche, il 14,4% la pubblicità, il 12% il marketing) e, interpellato sul tipo di relazioni pubbliche che preferisce instaurare, fa emergere una pluralità di comportamenti: il 26% indica l'appartenenza a club e associazioni, il 18,5% si dedica all'impegno in campo culturale e/o sociale, il 16% è impegnato in docenze, il 13,7% partecipa oppure organizza eventi culturali e/o scientifici, il 9,7% utilizza internet, il 9% si dedica a collaborazioni editoriali, il 4% ha dichiarato di essere impegnato in politica.

## Risultati

### 1. PUBBLICITÀ PROFESSIONALE DELL'ORDINE

#### 1.1 Secondo Lei, l'Ordine territoriale deve occuparsi anche di pubblicità?

*Pubblicità intesa come attività di promozione e di valorizzazione della figura professionale del dottore commercialista e dell'istituzione che la governa.*

VALORE PERCENTUALE	
Si	85,0
No	10,5
Non so	4,2
TOTALE	100,0

#### 1.2 Quale valore si sente di attribuire al tema della pubblicità dell'Ordine, intendendo il valore in termini di priorità di attenzione?

VALORE PERCENTUALE	
Nessuno	1,2
Scarso	5,8
Modesto	8,8
Rilevante	33,6
Molto rilevante	35,5
Non so	11,1
Non risponde	4,0
TOTALE	100,0

#### 1.3 In quali campi di attività Lei ritiene si debba prioritariamente indirizzare la pubblicità dell'Ordine?

*Indicare massimo 2 modalità tra quelle elencate.*

VALORE PERCENTUALE*	
Pubblicità (affissioni, giornali, riviste, ecc...)	61,8
Iniziative culturali (convegni, libri, restauri, ecc...)	60,5
Iniziative celebrative e/o premi culturali	16,9
Iniziative ed eventi sportivi	6,7
Sponsorizzazioni	10,4
Iniziative scientifiche	33,0

\* Il totale non è pari a 100 per la possibilità di risposte multiple

## 2. PUBBLICITA' PROFESSIONALE DELLO STUDIO

2.1 Secondo Lei, la liberalizzazione attuata con il decreto Bersani del 4 luglio 2006 relativamente alla pubblicità professionale è:

VALORE PERCENTUALE	
Un fatto positivo per la nostra professione	49,5
Un fatto negativo per la nostra professione	10,8
Ininfluyente	34,1
Non so	5,7
<b>TOTALE</b>	<b>100,0</b>

2.2 Quale ritiene essere la forma migliore per promuovere l'attività professionale?

VALORE PERCENTUALE	
La pubblicità	14,4
Le relazioni pubbliche	67,8
Il marketing	12,0
Altro	5,8
<b>TOTALE</b>	<b>100,0</b>

2.3 Lei ha già assunto iniziative in merito alla pubblicità professionale?

VALORE PERCENTUALE	
Si	8,3
No	92,6
Non so	1,1
<b>TOTALE</b>	<b>100,0</b>

2.4 Potrebbe indicare una o più delle iniziative assunte?

VALORE PERCENTUALE	
Pubblicità	41,7
Relazioni pubbliche	25,0
Marketing	16,7
Altro	16,7
<b>TOTALE</b>	<b>100,0</b>

2.5 Quale valore si sente di attribuire al tema della pubblicità professionale dello studio, intendendo il valore in termini di priorità di attenzione?

VALORE PERCENTUALE	
Nessuno	1,1
Scarso	8,1
Modesto	17,9
Rilevante	38,3
Molto rilevante	28,7
Non so	6,7
Non risponde	1,4
<b>TOTALE</b>	<b>100,0</b>

2.6 Si è mai occupato, per sé o per altri studi professionali, del marketing strategico e operativo dello studio professionale?

VALORE PERCENTUALE	
Si	6,0
No	93,8
Non so	0,2
<b>TOTALE</b>	<b>100,0</b>

2.7 Ha mai partecipato a un convegno/workshop/seminario sul tema del marketing strategico e operativo?

VALORE PERCENTUALE	
Si	18,0
No	81,3
Non so	0,7
<b>TOTALE</b>	<b>100,0</b>

2.8 Con quale intensità svolge l'attività di relazioni pubbliche e comunicazione?  
Indichi se ha svolto una o più delle attività elencate di seguito.

	VALORE PERCENTUALE*
Docenze	26,0
Collaborazioni editoriali	14,5
Eventi culturali e/o scientifici	22,2
Impegno politico	6,6
Impegno in campo culturale e/o sociale	29,9
Appartenenza a club e associazioni	42,0
Utilizzo e/o partecipazione a siti web di informazione e divulgazione scientifica e/o culturale in materia professionale	15,7
Altra	5,0

\* Il totale non è pari a 100 per la possibilità di risposte multiple

2.9 Lo studio presso il quale Lei esercita la professione è:

	VALORE PERCENTUALE
Individuale	64,4
Associato piccolo (1-3 associati)	23,1
Associato medio-piccolo (4-5 associati)	4,4
Associato medio (5-9 associati)	3,9
Associato medio grande (10-15 associati)	1,2
Associato grande (16 e più associati)	1,1
Altra	1,8
<b>TOTALE</b>	<b>100,0</b>

2.10 Lo studio presso il quale Lei esercita la professione è:

	VALORE PERCENTUALE
Inserito in un network locale	81,6
Inserito in un network regionale o macroregionale	14,7
Inserito in un network nazionale	12,2
Inserito in un network europeo	2,0
Inserito in un network internazionale	8,4
<b>TOTALE</b>	<b>100,0</b>

Il campione

L'universo di riferimento dell'Indagine

Iscritti all'Ordine di Bologna all'inizio del mese di giugno 2008.

	Maschi		Femmine		Totale	
	N.	%	N.	%	N.	%
Fino a 35 anni	157	12,2	164	19,7	321	15,1
36 - 46 anni	568	44,3	440	52,9	1008	47,6
47 - 60 anni	316	24,8	183	22,0	499	23,5
Oltre 60 anni	242	18,9	45	5,4	287	13,5
n.d.					4	0,2
<b>Totale</b>	<b>1283</b>	<b>100,0</b>	<b>832</b>	<b>100,0</b>	<b>2119</b>	<b>100,0</b>

I domini campionari

Stratificazione per sesso ed età dei rispondenti all'indagine.

	Maschi		Femmine		Totale	
	N.	%	N.	%	N.	%
Fino a 35 anni	40	11,7	37	17,0	77	13,5
36 - 46 anni	146	42,7	112	51,4	258	45,3
47 - 60 anni	104	30,4	60	27,5	164	26,6
Oltre 60 anni	52	15,2	9	4,1	61	10,7
n.d.					9	1,6
<b>Totale</b>	<b>342</b>	<b>100,0</b>	<b>218</b>	<b>100,0</b>	<b>588</b>	<b>100,0</b>

Le quote campionarie

Valori in percentuale

	Maschi	Femmine	Totale
Fino a 35 anni	25,5	22,6	24,0
36 - 46 anni	25,7	25,5	25,8
47 - 60 anni	32,9	32,8	32,9
Oltre 60 anni	21,5	20,0	21,3
<b>Totale</b>	<b>26,7</b>	<b>26,2</b>	<b>26,5</b>

# ESSERE E NON ESSERE

DI FRANCESCO CORTESI - DOTTORE COMMERCIALISTA

L'OPINIONE

L'Albo Unico esiste. E' ormai realtà. Prima ancora che per disposizione legislativa, nacque nella mente e nelle intenzioni di tutti i colleghi che da anni lavoravano e operavano nel tentativo di trovare soluzioni adeguate ed accettabili per risolvere il problema non più procrastinabile; soluzione richiesta e sollecitata anche dalle autorità nazionali ed europee. Non è più tempo di angosce di identificazione esistenziale. Non è più tempo di inutili ricerche o rivendicazioni di identificazione professionale ed accademica; di futuri timori di prevaricazioni ed usurpazioni di titoli. Ognuno ha il proprio passato e la propria storia, che non sono modificabili neppure per provvedimento legislativo. Ora è necessario vivere insieme la realtà quotidiana e proiettarci verso il futuro, sapendo che l'accesso alla professione, d'ora innanzi, sarà possibile solo con titolo universitario. Non è più tempo di contrapposizioni pretestuose, che producono il solo risultato di creare situazioni di stallo, che all'interno intralciano anche l'ordinaria operatività e all'esterno offuscano l'immagine oltre ogni realtà. Non è più tempo di piagnistei e recriminazioni. Non è più tempo di dubbi amletici, di natura puramente psicologica, individuale, dell'essere o non essere. Noi siamo. Per la nostra categoria professionale, dobbiamo affermare che il tempo è ormai compiuto. Siamo una realtà composta da oltre centomila professionisti, fortemente radicata nel tessuto economico produttivo e sociale del paese, con una presenza capillare nel territorio. Siamo possessori e portatori di conoscenze economiche e giuridiche, che sono fonte di ricchezza sia a livello individuale, che collettivo; soprattutto nel sociale siamo portatori di valori etici, che il nostro percorso formativo ed il nostro operare quotidiano rendono sempre più saldi, forti e richiesti dalla moltitudine che rappresenta la parte sana e produttiva della società. E' su questo piano che dobbiamo lavorare, trovare unità d'intenti, proporci come categoria preparata, efficiente, organizzata, apprez-

zata per la qualità delle prestazioni professionali ed i comportamenti etici; attenti all'interesse individuale, ma sempre sorretti da impegno civile e passione sociale. La storia insegna che le aggregazioni, a qualsiasi livello, non sono mai avvenute per disposizione legislativa, ma sulla base di idee forti condivise da soggetti spinti da profondo afflato ideale e sorretti da intrepida volontà. Le idee, gli ideali, i valori, non hanno collocazioni, ruoli, barriere, sono universali, non sono fermati dalle limitazioni poste dagli uomini. Con questo approccio potremo considerare l'esperimento innovativo ed ambizioso che stiamo vivendo nell'ambito della nostra categoria, come avventura stimolante e affascinante. In tutto ciò, ognuno deve fare la propria parte, svolgere il proprio ruolo sia a livello locale, attraverso gli Ordini territoriali, che a livello nazionale, attraverso il nostro Consiglio Nazionale. Tutti gli iscritti debbono sentirsi coinvolti ed impegnati in questa operazione di rinnovamento e di affermazione della categoria, pronti a far gioco di squadra sulla base delle indicazioni strategiche elaborate dai vertici. Così potremo rafforzare l'azione dei nostri delegati, che debbono rappresentare in tutte le sedi, ad ogni livello, il nostro ruolo anche sociale, la nostra autonoma capacità di creare ricchezza e cultura, la nostra caparbia volontà di accettare, affrontare e superare le sfide del libero mercato; la nostra capacità e quindi il nostro desiderio di diventare sempre più protagonisti nelle scelte economiche nazionali ed internazionali; interlocutori ascoltati, non per timori o accondiscendenze politiche, ma perchè considerati categoria preparata e apprezzata. Siamo una categoria professionale giovane, composta da una maggioranza di giovani preparati, culturalmente e moralmente, che continuiamo ad educare alla responsabilità individuale e sociale, alle sfide del libero mercato, all'autonomia intellettuale e al dovere etico. Sì, noi siamo e riusciremo a realizzare questo stimolante progetto.

## Consiglio dell'Ordine di Bologna

Presidente

Dott. GIANFRANCO TOMASSOLI

Vice Presidente

Dott. Rag. CLAUDIO SOLFERINI

Segretario

Dott. VINCENZA BELLETTINI

Tesoriere

Dott. ROBERTO BATAACCHI

Consigliere

Dott. GIANFRANCO BARBIERI

Consigliere

Rag. ALESSANDRA BONAZZI

Consigliere

Dott. ROMANO CONTI

Consigliere

Dott. ANTONIO D'ERRICO

Consigliere

Dott. MAURIZIO GOVONI

Consigliere

Dott. AMELIA LUCA

Consigliere

Dott. Rag. ALESSANDRO NANNI

Consigliere

Rag. MARIO SPERA

Consigliere

Dott. LUCA TOMMASINI

Consigliere

Dott. Rag. FILIPPO VITTORI VENENTI

Consigliere

Dott. MARCO ZANZI

## Commissione per l'attuazione del Protocollo d'intesa

DIREZIONE REGIONALE

Matteo Cotroneo

Rita Longo

Silvia Mezzetti

Daniela Miceli

Mario Santoro

DOTTORI COMMERCIALISTI

Giorgio Antonioni

Gianluca Bandini

Guido Pedrini

RAGIONIERI COMMERCIALISTI

Luigia Lumia

Ferdinando Maiese

## Hanno collaborato a questo numero e gentilmente ringraziamo:

Avv. Enzo Barilà

Dott. Emilio Capuzzi

Dott. Francesco Cortesi

Dott. Matteo Cotroneo

Dott.ssa Caterina Longo

Dott. Gianluca Mattioli

Avv. Andrea Vicari

il Torresino



**ORDINE**  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI  
DI BOLOGNA

Anno XIV n. 4 Luglio-Agosto 2008

Aut. Trib. di Bologna n. 6487 del. 29.09.05

Sped. in Abb. Post. L. 662 23/12/96 An. 2 comma 20 lett. b

Associato USPI



**Direttore responsabile**  
**Dott.ssa Francesca Buscaroli**  
*Dottore Commercialista*

**Comitato di redazione**  
**Dott. Matteo Cotroneo**

*Direzione Regionale E.R.*

**Dott. Antonio d'Errico**

*Dottore Commercialista*

**Dott. Vittorio Melchionda**

*Dottore Commercialista*

**Dott.ssa Silvia Mezzetti**

*Direzione Regionale E.R.*

**Dott.ssa Patrizia Monti**

*Direzione Regionale E.R.*

**Dott.ssa Giovanna Randazzo**

*Dottore Commercialista*

**Dott. Matteo Rossi**

*Dottore Commercialista*

**Rag. Mario Spera**

*Ragioniere Commercialista*

**Dott. Alessandro Servadei**

*Dottore Commercialista*

**Dott. Luigi Turrini**

*Dottore Commercialista*

Realizzazione grafica e stampa:

SATE srl

via Goretto, 88 - Ferrara

Fondazione dei Dottori Commercialisti e

degli Esperti Contabili di Bologna

Via Farini, 14 - 40124 Bologna

Tel. 051 220392 / 051 233968 - Fax 051 238204

E mail: info@fondazione dottcomm-bo.it

Ordine dei Dottori Commercialisti

e degli Esperti Contabili di Bologna

Via Farini, 14 - 40124 Bologna

Tel. 051 264612 - Fax 051 230136

N° verde 800017381

E mail: info@dottcomm.bo.it

Sito: www.dottcomm.bo.it



# I 20 Incontri di Aggiornamento Professionale

2008 - 2009

La Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna organizza, come di consueto, un doppio ciclo di incontri di aggiornamento volti all'approfondimento di tematiche di rilevanza tecnico professionale e al tempestivo confronto sulle novità legislative più importanti.

Tale iniziativa rientra nel programma annuale di Formazione Professionale Continua dell'Ordine di Bologna e consente agli iscritti di assolvere agevolmente al proprio obbligo formativo.

Gli incontri programmati sono 20, suddivisi tra I° ciclo (da settembre a dicembre 2008) e II° ciclo (da gennaio ad aprile 2009).

E' prevista, inoltre, l'organizzazione di "Incontri Straordinari" (nella scorsa edizione ne sono stati organizzati 2) su temi urgenti o di particolare interesse ai quali potranno partecipare gratuitamente gli abbonati ai cicli ed i Soci Benemeriti della Fondazione.

Ai partecipanti verrà inoltrato, prima di ogni incontro, tutto il materiale messo a disposizione dai relatori e relativo all'argomento trattato; lo stesso materiale sarà disponibile per la consultazione sul sito internet della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna ([www.fondazione dott comm bo it](http://www.fondazione dott comm bo it)); sempre sul sito si potranno reperire dispense monotematiche redatte dai relatori dei nostri incontri sui temi di maggiore interesse generale (nella scorsa edizione dei cicli sono state trasmesse 2 dispense, redatte entrambe dal collega dott. Giorgio Gavelli).

Gli argomenti trattati saranno resi noti di volta in volta in prossimità degli incontri, tramite l'invio di pieghevoli informativi e di comunicazioni tramite posta elettronica.

Qualsiasi ulteriore informazione sull'iniziativa è reperibile nel sito internet della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna (<http://www.fondazione dott comm bo it>) cliccando su "eventi formativi".

## I CICLO

**10 settembre 2008**

rag. GIAN PAOLO TOSONI

**18 settembre 2008**

dott. GIORGIO GAVELLI  
dott. MASSIMO SIRRI

**22 settembre 2008**

dott. ENRICO ZANETTI

**7 ottobre 2008**

dott. prof. FRANCESCO ROSSI RAGAZZI

**15 ottobre 2008**

prof. GIANFRANCO FERRANTI

**24 ottobre 2008**

dott. ANDREA VASAPOLLI

**6 novembre 2008**

dott. NICOLA CAVALLUZZO

**18 novembre 2008**

prof. avv. IVO CARACCIOLI

**3 dicembre 2008**

prof. MATTEO CARATOZZOLO

**12 dicembre 2008**

dott. GIANLUCA CRISTOFORI

## II CICLO

**9 gennaio 2009**

rag. GIAN PAOLO TOSONI

**13 gennaio 2009**

dott. prof. FRANCESCO ROSSI RAGAZZI

**20 gennaio 2009**

dott. ENRICO ZANETTI

**5 febbraio 2009**

dott. prof. MARCO PIAZZA

**11 febbraio 2009**

dott. RENATO PORTALE

**5 marzo 2009**

dott. ROBERTO LUNELLI

**11 marzo 2009**

dott. GUIDO VASAPOLLI

**18 marzo 2009**

dott. ENNIO FORTUNA

**31 marzo 2009**

prof. GIANFRANCO FERRANTI

**16 aprile 2009**

dott. GIORGIO GAVELLI

 N.B. Gli incontri sono validi ai fini della "Formazione Professionale Continua" degli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

SUPPLEMENTO AL N. 4  
LUGLIO - AGOSTO 2008  
de il Torresino  
Ordine dei Dottori Commercialisti e  
degli Esperti Contabili di Bologna



# LADC



# FESTA GRANDE PER I GIOVANI ASPIRANTI DOTTORI COMMERCIALISTI E PROSPETTIVE DELLE NUOVE FIGURE PROFESSIONALI

Bologna, 8 luglio 2008

Anche quest'anno, nella consueta cerimonia di chiusura dei Corsi per la preparazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista, la Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna ha festeggiato i giovani corsisti che si stanno preparando per affrontare una delle più entusiasmanti sfide della loro vita. Alla presenza del Presidente, dott. Gianfranco Tomassoli, sono stati consegnati gli attestati di frequenza al Corso Biennale 2006-2008 e le otto borse di studio che annualmente la nostra Fondazione, grazie anche alla collaborazione delle più rinomate società di revisione (Ernst & Young, Deloitte&Touche, PriceWaterhouseCoopers e KPMG) mette in palio in favore dei corsisti più meritevoli. Presenti il Vice-Presidente della Fondazione Carisbo, On. Virginiangelo Marabini, il Direttore Generale della Cassa di Risparmio di Bologna, dott. Giuseppe Feliziani, il Prof. Antonio Matacena, della Facoltà di Economia dell'Università di Bologna, e i rispettivi rappresentanti delle società di revisione, sono stati premiati i dottori Annalaura Arma, Elisa Bertoletti, Valentina De Angelis, Claudio Leuzzi, Laura Marangoni, Giovanni Pirazzoli, Matteo Porqueddu, Matteo Romanin. La festa, che annualmente è ospitata nei locali della bella sede della Fondazione CARISBO, nella storica residenza di Casa Saraceni, è stata anche l'occasione per presentare l'avvio della prima edizione de "I Corsi di Perfezionamento". Dal prossimo mese di settembre, infatti, partiranno "I Corsi di Perfezionamento", che si svilupperanno, nel corso di un biennio, lungo due indirizzi didattici integrati: il primo anno, il "Corso Basic"; il secondo anno, il "Corso Advanced". Nuove opportunità formative, quindi, sia per i giovani che si preparano al sostenimento dell'Esame di Stato nell'ambito delle due diverse figure professionali, quella di "Esperto Contabile" e quella di "Dottore Commercialista"; sia per coloro che, già veterani, vogliono approfondire ed ampliare la loro conoscenza anche in nuovi settori, come ad esempio quello delle Amministrazioni Pubbliche e delle Aziende, sia Profit che Non Profit. E' prevista infatti la possibilità di accedere a singoli e specifici moduli - le cosiddette "Proposte Formative", validi anche ai fini della "Formazione Professionale Continua" degli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Il Sapere umano, insomma, va coltivato con impegno e va sostenuto nel tempo; e la nostra Fondazione, che istituzionalmente agisce come strumento operativo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, anche questa volta ha voluto e saputo coniugare bene esperienza, volontà, mezzi, spirito di servizio e, - perché no?- simpatia e...tanto entusiasmo. Il resto passa anche attraverso gli occhi vispi e luminosi di questi giovani in festa, che sono pronti ad affrontare la realtà del lavoro e le concrete esigenze di una società che, giustamente, esige professionisti seri, preparati e perspicaci nel cogliere le sfide del tempo che passa e che trasforma ogni cosa.

*Giovanna Randazzo*



# MAESTRI E ALLIEVI


Iniziò proprio così, con un litigio in piena regola. Lo aveva voluto e stimolato, esordendo con atteggiamenti ed insinuazioni a dir poco, provocatori. Non ci conoscevamo; ci avevamo solo informato che sarebbe arrivato il professore di storia e filosofia. Continuò fino a quando alcuni di noi intervennero, rivendicando rispetto ed educazione reciproca. A questo punto si placò, sorrise, chiese i nomi dei “ribelli” e proclamò che questo gesto ci aveva resi degni delle sue lezioni e delle sue cure. Si presentò e dichiarò subito che considerava suo dovere non solo insegnare e rappresentare la storia e la filosofia, ma avrebbe soprattutto svolto un ruolo di educatore, che reputava missione fondamentale di ogni precettore. Così ci avrebbe trasformato da scolari in allievi! Poi ci dimostrò che il nostro intervento di “ribellione” era stato opportuno, ma troppo puerile, emotivo e passionale; col tempo e soprattutto coi suoi insegnamenti, saremmo maturati e avremmo imparato ad essere logici, razionali, distaccati e pacati. Ci condusse lentamente ad amare la Storia, intesa come analisi critica dei fatti e non semplice litania di date, nomi, ricorrenze; Storia come memoria della vita. Ci fece infiammare di furori partecipativi, illustrandoci il pensiero dei filosofi e pensatori vissuti nelle varie epoche storiche. Di volta in volta condividevamo le idee del filosofo di turno, ovviamente cadendo continuamente in contraddizione. Furono intere giornate di discussioni, elucubrazioni, confronti, al termine dei quali la solita conclusione: eravamo ancora troppo emotivi e passionali; dovevamo maturare e imparare a discutere con distacco, razionalità, pacatezza! Nel rappresentare la visione dei filosofi sulle problematiche esistenziali ed universali, nell’analizzare criticamente gli avvenimenti storici, stimolò continuamente le nostre reazioni, usando acrobatici giochi e salti delle parole. Fu così che ascoltammo, domandammo, discutemmo, ci infervorammo disquisendo della vita e della morte, del bene e del male, dell’amore e dell’odio, della bontà e della cattiveria, del bello e del brutto, dell’armonia e della discordia, del reale quotidiano e del trascendente, della religione e della laicità, della storia e delle fiabe, sempre in un crescendo di analisi e discussioni che duravano intere giornate. Non invidiò la nostra giovinezza, anzi la stimolò continuamente, anche per rispecchiarsi in essa e rinnovare la sua età. Non fu mai disponibile ad impartire ripetizioni sostenendo, innanzitutto, che l’apprendimento doveva avvenire nel corso delle lezioni e col successivo studio individuale. Poi esigeva metà giornata a propria disposizione, per dedicarla a se stesso, considerandola un baluardo di libertà. Diversamente avrebbe scelto altre strade, come per esempio quella libero-professionale, “che di libero ha solo la libertà di lavorare continuamente”. Tutto questo disquisiva e poi, invece, finiva per dedicarci interi pomeriggi, discutendo le questioni più disparate, più o meno di attualità. Lui, illuminista forse anche per natura, senz’altro per educazione e scelta esistenziale, rinfacciò

sempre la nostra, seppur fragile religiosità, considerandola un “limite alla nostra intelligenza”! Ci insegnò ad amare la speculazione filosofica e l’analisi storica, considerate come palestre di allenamento per evitare la pigrizia mentale; noi gli insegnammo ad amare il viaggio, inteso come continua scoperta di altre civiltà, altri mondi, altre realtà; come metafora della vita. Noi gli insegnammo a viaggiare nel mondo, lui ci insegnò a viaggiare nella vita; ci insegnò ad essere allievi e, successivamente, docenti. Il rapporto proseguì anche dopo il periodo scolastico ed il “tu” fu e rimase sempre un tu “biblico”; fu un passaggio naturale, derivato dalla nascita dell’amicizia, che impose, se fosse mai possibile, attenzione e rispetto ancora maggiori. L’amicizia si riverberò inevitabilmente alle consorti. Ci ritrovammo colleghi e ci invitammo a vicenda davanti ai rispettivi alunni. Lui portò una ventata di fantasia e scapigliatura ai nostri “poveri e aridi” studenti di diritto ed economia; noi portammo un po’ di ordine e concretezza giuridica ed economica, ai suoi “esaltati” studenti di storia e filosofia. Un giorno, purtroppo previsto e annunciato, la moglie ci chiamò con urgenza. Ci porgemmo la mano: lui disse addio; noi rispondemmo arrivederci. Ci guardammo, sorridemmo con espressione d’intesa e così fu. Il cielo è pieno di questi sorrisi che saltano gioiosi da una nuvola all’altra, sempre più in alto, prima di intraprendere il lungo viaggio verso l’infinito. Questi sorrisi sono tesoro prezioso da coltivare e mantenere nella mente e nel cuore. La fortuna, la caparbia ricerca, la volontà e la necessità di instaurare rapporti profondi a livello umano, ci permisero di trovare, anche in ambito professionale, maestri tanto illuminati e capaci. Il che ci consentì di replicare esperienze simili nel difficile mondo del lavoro. Anche in questo contesto furono giornate e serate intere di ricerche, discussioni, confronti, ipotesi, verifiche, ovviamente su materie e casistiche con speculazioni più concrete e meno filosofiche. I maestri mitigarono continuamente le intemperanze e gli ardori giovanili, evidenziando la necessità di trovare soluzioni ed agire sempre secondo etiche professionalmente corrette, seguen-



do dettami deontologici consolidati. Vedemmo così confermata la convinzione che ci si era formata nel tempo: agli allievi non è sufficiente incontrare buoni maestri; debbono avere anche l’animo e la mente predisposti a riconoscerli e ad accogliere i loro insegnamenti. D’altra parte, ai maestri non è sufficiente incontrare buoni allievi; debbono avere anche l’animo e la mente disposti a riconoscerli e a svolgere nei loro confronti la missione di educatori. Auguriamo ai nostri giovani, di continuare ad incontrare maestri intelligenti, preparati e sensibili, coi quali poter poi instaurare anche rapporti di amicizia; avere, inoltre, amici saggi, altruisti e fedeli tanto da poterli considerare anche maestri.

FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA



Proposte Formative  
nell'ambito de  
I CORSI  
DI PERFEZIONAMENTO  
prima edizione



Corso BASIC

Per informazioni ed iscrizioni  
rivolgersi alla Segreteria Organizzativa di

FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA

Via Farini n. 14 – 40124 BOLOGNA  
Tel.051.220392-233968-Fax 051.238204  
e-mail: [info@fondazione dott comm-bo.it](mailto:info@fondazione dott comm-bo.it)  
sito web: [www.fondazione dott comm-bo.it](http://www.fondazione dott comm-bo.it)

 Supplemento de il Torresino  
Ordine dei Dottori Commercialisti e  
degli Esperti Contabili di Bologna  
Anno XIV n. 4 - Luglio - Agosto 2008  
Aut. Trib. di Bologna n. 6487 del 29.09.95  
Sped. in Abb. Post. L. 662 23/12/96 Art. 2 comma 20 lett.b

*Direttore Responsabile*  
Dott.ssa Francesca Buscaroli  
*In Redazione*  
Dott.ssa Vincenza Bellettini  
Dott.ssa Isabella Boselli  
Dott.ssa Elena Melandri  
Dott.ssa Giovanna Randazzo

*Proprietario ed Editore:*  
Fondazione dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Bologna  
via Farini, 14  
40124 Bologna  
tel. 051 220392  
fax 051 238204

*Realizzazione grafica  
e stampa*  
SATE srl  
via C. Goretti, 88  
44100 Ferrara  
tel. 0532 765646  
fax 0532 765759